

COPIA



COMUNE DI TAURIANOVA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Codice Fiscale 82000670800

Piazza Libertà

Deliberazione n° 66 in data 23/11/2017	Pubblicata il _____ Immediatamente eseguibile: SI[X] NO[]
---	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE **Adunanza Straordinaria di 1^a convocazione-seduta pubblica**

Oggetto:

Dichiarazione dissesto finanziario

L'anno 2017 il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 18.22, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio comunale in **seduta pubblica - sessione Straordinaria di 1^a convocazione**, convocato dal Presidente con avvisi scritti regolarmente notificati ai sigg. consiglieri.

Risultano all'appello nominale, alle ore 18.22:

		Presenti	Assenti
1	Siclari Fausto	Presidente	X
2	Scionti Fabio	Sindaco	X
3	Gerace Maria Teresa	Consigliere	X
4	Morabito Maria Stella	Consigliere	X
5	Romeo Dario	Consigliere	X
6	Falletti Giuseppe	Consigliere	X
7	Forestieri Francesco	Consigliere	X
8	Ascone Rosalba	Consigliere	X
9	De Marco Francesco	Consigliere	X
10	Versace Marianna	Consigliere	X
11	Lazzaro Filippo	Consigliere	X
12	Biasi Rocco	Consigliere	X
13	Scarfò Raffaele	Consigliere	X
14	Perri Maria Teresa	Consigliere	X
15	Caridi Antonino	Consigliere	X
16	Nicolosi Concetta	Consigliere	X
17	Sposato Rocco	Consigliere	X
		17	0

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Presiede il sig. Siclari Fausto nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Minniti Francesco D.M..

Sono presenti alla seduta gli Assessori Patrizio, Ferraro, Mamone e Loprete.

Sono presenti in Aula il Responsabile 1° Settore d.ssa Maria Loreta Romeo e il Responsabile 2° Settore dott. Giuseppe Crocitti

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ove richiesti, i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che:

- gli interventi e la discussione registratasi in Aula sul presente argomento (4° punto all'ordine del giorno) sono riportati, testualmente e integralmente, nel Processo verbale dell'odierna seduta consiliare (R.G. n° 12/2017), redatto ai sensi dell'art. 115 e ss. del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se materialmente non allegato;
- Dalle ore 19.50, prima di passare all'esame del secondo punto all'ordine del giorno, si è allontanata dall'aula il cons. Versace, e quindi i presenti sono 16, assente 1.

Udita la relazione illustrativa della proposta fatta dal Responsabile del Settore 2° - Servizi Economico-Finanziari, dott. Giuseppe Crocitti (che dà lettura della propria relazione, allegata al presente provvedimento).

Uditi gli interventi succedutisi, dei Consiglieri:

- Perri;
- Sposato (che dichiara voto favorevole);
- De Marco;
- Nicolosi (che dichiara la non partecipazione al voto);
- Biasi.

Udito l'intervento del dott. Giuseppe Crocitti, Responsabile del Settore 2°, che ha chiesto la parola per replicare alle osservazioni dei consiglieri Biasi e Nicolosi.

Uditi gli ulteriori interventi succedutisi, dei Consiglieri:

- Romeo;
- Scarfò;
- Forestieri.

Udito l'intervento dell'assessore Mamone.

Uditi gli interventi ulteriori dei Consiglieri:

- Perri;
- Morabito (che ha dichiarato la non partecipazione al voto).

Udito l'intervento del Sindaco.

Alle ore 00.25 (giorno 24/11/2017) si allontanano dall'aula i consiglieri: Morabito, Lazzaro, Nicolosi.

Alle ore 00.26 si allontanano dall'aula i consiglieri: Biasi, Perri, Scarfò. Presenti 10, assenti 7 (Versace, Morabito, Lazzaro, Nicolosi, Biasi, Perri, Scarfò).

Concluso l'intervento del sindaco non vi sono ulteriori richieste di intervento ed il Presidente mette a votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con deliberazione n. 8 dell'8 gennaio 2013 il Consiglio Comunale ha attivato la procedura di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis del TUEL;

- Con le deliberazioni n. 17 dell'8 marzo 2013 e n. 32 del 14 giugno 2013 il Consiglio comunale ha rispettivamente adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e modificato il medesimo piano di riequilibrio, in virtù di quanto previsto dall'art. 1, c. 15, del D.L. n. 35/2013, convertito in legge n. 64/2013;
- Con la deliberazione n. 1/2014 della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Calabria sono stati formulati all'Ente rilievi istruttori in ordine al piano di riequilibrio finanziario;
- Con nota del Comune di Taurianova del 23 gennaio 2014 sono state fornite le controdeduzioni alla deliberazione Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Calabria n. 1/2014 sopra citata;
- Con deliberazione n. 14/2014 della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Calabria veniva deliberato di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Taurianova, adottato con la deliberazione n. 17 dell'8 marzo 2013 e modificato con la delibera n. 32 del 14 giugno 2013, valutando lo stesso non congruo ai fini del riequilibrio finanziario dell'Ente;
- Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, n. 35 del 09/04/2014, si riavviava la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2°, del D.L. 16/2014;
- Con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 79 del 16/07/2014, l'Ente, nell'approvare il Piano di Riequilibrio, chiedeva anche l'accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del già richiamato Testo Unico;
- Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, n. 144 del 12/12/2014, la Commissione Straordinaria rinunciava alla richiesta di accesso al fondo di rotazione;
- Con la nota prot. n. 110048 del 7 ottobre 2015 il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale, veniva chiesto al Comune di Taurianova di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario “solo ed esclusivamente in riferimento al maggior disavanzo di amministrazione, così come previsto dalla deliberazione n. 4/2015 della Corte dei conti – Sezione Autonomie”;
- Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, n. 101 del 03/11/2015, si procedeva ad approvare la “rimodulazione piano di riequilibrio pluriennale approvato con deliberazione della C.S. n. 144 del 12 novembre 2014”;
- Con deliberazione n. 5/2016 della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Calabria, veniva richiesto al Sindaco del Comune di Taurianova, all'Organo di revisione e al responsabile dell'Area finanziaria del Comune medesimo, ciascuno nell'ambito delle proprie prerogative e funzioni, di fornire integrazioni istruttorie;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 dell'11/02/2016, l'Ente ha espresso la volontà di procedere alla rimodulazione del piano di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis, comma 5, ultimo periodo, D. Lgs. 267/2000;
- Con la deliberazione n. 20/2016 Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Calabria, si è preso atto che il Comune di Taurianova, con deliberazione di Giunta Municipale n. 15 dell'11 febbraio 2016, ha espresso la volontà di procedere, nei termini di legge, alla rimodulazione del Piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243/bis, co. 5, del D.Lgvo 267/2000 TUEL, e per gli effetti si è sospeso, nelle more della presentazione del piano rimodulato, il giudizio relativo al piano approvato con delibera n. 79 del 16 luglio 2014, siccome successivamente rimodulato, da ultimo, con la delibera n. 101 del 03/11/2015 adottata dalla Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04/04/2016, si è approvata la “rimodulazione del Piano di riequilibrio pluriennale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 101 del 03/11/2015...”;
- Con la nota prot. n. 0157324 del 29 settembre 2016, della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno, sono state formulate richieste istruttorie all'Ente;
- Con la nota prot. n. 0023612 del 27 ottobre 2016 il Comune di Taurianova ha dato riscontro alla sopra richiamata richiesta istruttoria della Commissione ministeriale;
- Con nota del 2 gennaio 2017, prot. n. 0000023 la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali ha trasmesso la Relazione finale;
- Con la deliberazione n. 2 del 25 gennaio 2017 Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Calabria sono stati formulati all'Ente rilievi istruttori in ordine al piano di riequilibrio finanziario;

- Con nota prot. n. 4517 del 3 marzo 2017 l'Ente ha fornito le controdeduzioni alla deliberazione Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Calabria n. 02/2017 sopra citata;
- Con la deliberazione Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Calabria n. 56 del 21/06/2017, si è statuito “di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Taurianova, avendo valutato lo stesso non congruo ai fini del riequilibrio finanziario dell'Ente”;
- Avverso la predetta deliberazione Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Calabria n. 56 del 21/06/2017 è stato proposto appello alla Corte dei Conti Sezioni Riunite di Roma;
- Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, nell'udienza del 25/10/2017, hanno respinto il predetto appello, con lettura del dispositivo in udienza, quest'ultimo trasmesso via PEC al legale dell'Ente e quindi inoltrato all'Ente, sempre via PEC, in data 27/10/2017 e acquisito al protocollo generale n. 21681 del 30/10/2017;
- Il Prefetto di Reggio Calabria, con nota PEC del 3/11/2017, prot. n. 131288, acquisita al protocollo dell'Ente in data 06/11/2017 al n. 2213, ha trasmesso decreto di diffida alla dichiarazione del dissesto entro 20 giorni dalla ricezione dello stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d. lgs. n. 149/2011;

Visto l'art. 6 comma 2 del d.lgs. n.149/2011 che stabilisce “*Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e da' corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;*

Visto l'art. 243-quater, comma 7°, del D.Lgs. n.267/2000 che così recita “*...il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto...*”;

Visto l'art. 246 del D.Lgs. n.267/2000 che in merito alla deliberazione di dissesto così statuisce “*La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione...*”;

Vista la relazione prot. n. 23374 in data 20.11.2017, redatta dal Responsabile del Settore 2° - Servizi Economico Finanziari – ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Vista la relazione dell'Organo di Revisione, resa ai sensi dell'art. 246 del d. Lgs. n. 267/2000, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 22.11.2017 al n. 23646 ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, con la quale sono state analizzate le cause che hanno condotto l'ente in una situazione di dissesto;

Visti altresì:

- gli articoli 245 e seguenti del d. Lgs. n. 267/2000;
- il d. Lgs. n. 267/2000;
- il d. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il parere favorevole, espresso sulla proposta dal Responsabile del Settore 2° in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del d. Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente per costituire parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi mediante votazione elettronica dai n° 10 consiglieri presenti votanti (compreso il sindaco),

DELIBERA

- 1) di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali si rinvia, il dissesto finanziario del Comune di Taurianova, ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 2) di trasmettere, entro 5 giorni dalla data di esecutività, il presente atto alla Prefettura di Reggio Calabria, anche per l'inoltro al Ministero dell'Interno, alla Procura regionale della Corte dei conti, al Tesoriere comunale ed al Responsabile del Settore 2° dell'Ente.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, espressi mediante votazione elettronica dai n° 10 consiglieri presenti votanti (compreso il sindaco),

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto Siclari Fausto

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Minniti Francesco D.M.

Copia conforme all'originale composta da n.ro/ _____ /fogli per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Minniti Francesco D. M.

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Taurianova, li 23/11/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Minniti Francesco D.M.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

⇒ Si attesta che la presente deliberazione:

□ E' stata pubblicata all'albo pretorio on-line il _____ Registro n. _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, _____

Il Responsabile della Pubblicazione

Fto _____

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

❖ CHE la su estesa deliberazione

□ **A** – E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede;

□ **B** – E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

NOTE

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Minniti Francesco D.M.

Per l'attestazione di cui alle lettere () – ()



COMUNE DI TAURIANOVA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: dichiarazione dissesto finanziario.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS 267/2000.

Visto si esprime parere favorevole.

Taurianova, 20 novembre 2017



Responsabile Servizi Economico Finanziari

Dott. Giuseppe Crocitti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ART. 49 D. LGS 267/2000.

Visto si esprime parere favorevole

Taurianova, 20 novembre 2017



Responsabile Servizi Economico Finanziari

Dott. Giuseppe Crocitti



COMUNE DI TAURIANOVA

Provincia di Reggio Calabria

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE CAUSE DEL DISSESTO

Art. 246 D.Lgs. 18 AGOSTO 2000 N.267

Il Collegio dei Revisori

Dott. Vizzari Giuseppe Roberto

Dott. Amantea Maurizio

Dott. Malara Francesco.

COMUNE DI TAURIANOVA

(Provincia di Reggio Calabria)

Collegio dei Revisori

Verbale n. 22 del 21/11/2017

OGGETTO: Relazione del Collegio dei Revisori sulle cause del dissesto ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n.267/2000 .

L'anno 2017, il giorno 21, del mese di Novembre, presso il Comune di Taurianova alle ore 15,00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato per il triennio 2016/2019 con Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 09 novembre 2016.

Il Collegio è formato da:

- dott. Vizzari Giuseppe Roberto - Presidente;
- dott. Amantea Maurizio - Componente;
- dott. Malara Francesco - Componente.

Risultano presenti tutti i Componenti.

Il Collegio completa la stesura della relazione ex art. 246 del D.Lgs. n.267/2000, relativa alle cause del dissesto, che si allega al presente verbale di cui forma parte integrante e sostanziale.


Il presente verbale viene chiuso alle ore 18,20, previa lettura e sottoscrizione dello stesso da parte di tutti i componenti che, dopo averlo firmato lo depositano presso il Comune.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Vizzari Giuseppe Roberto

Dott. Amantea Maurizio

Dott. Malara Francesco.



II QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Gli artt. 243-bis e 243-quater del d.lgs 267/2000, disciplinano la procedura e l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

L'art. 243-bis prevede la possibilità per gli enti locali per i quali "sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario" e "nel caso in cui le misure di cui agli artt. 193 e 194 del Tuel non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio", di attivare il ricorso alla procedura di riequilibrio con delibera consiliare.

Il PRFP deve contenere le misure occorrenti a superare le condizioni di squilibrio elencate al suddetto art. 243-bis.

L'art. 243-quater dispone che la commissione per la finanza locale esamina il PRFP e trasmette la relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio.

La delibera può essere impugnata entro 30 giorni innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano entro 30 giorni dal deposito del ricorso.

Le sezioni riunite si pronunciano in un unico grado.

Si applica l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/11 con l'assegnazione al consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto, nelle seguenti ipotesi:

- a) Mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'art. 243-bis comma 5;
- b) Diniego dell'approvazione del piano;
- c) Accertamento da parte della competente sezione di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario al termine del periodo di durata del piano stesso.

Nel caso specifico del Comune di Taurianova si è verificata l'ipotesi sub b) sopra indicata.

Si ritiene utile, a questo punto, per opportuna conoscenza, esaminare alcune delle principali norme in materia di dissesto finanziario .

Definizione dello stato di dissesto

L'art. 244, comma 1, del d.lgs 267/2000 disciplina la definizione di dissesto finanziario.

Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.

Soggetti della procedura di risanamento.

L'art. 245 sancisce che:

1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.
2. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.
3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

Deliberazione di dissesto.

Il successivo art. 246, comma 1, così recita:

“ La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.”

Mentre il comma 2 prevede che:

“La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti

competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione."

Omissione della deliberazione di dissesto.

L'art.247, comma 2, dispone che:

" Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

Inoltre, i successivi commi 3 e 4 dispongono rispettivamente:

"Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto."

" Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141" .

Conseguenze della dichiarazione di dissesto.

Si sintetizzano, infine, le principali conseguenze derivanti dalla dichiarazione di dissesto finanziario:

- sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio (art.248, comma1);
- non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione (art.248, comma 2);
- i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità. (art.248,comma 3);

- gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni (art.249, comma 1).

Il capo II del T.U.E.L. contiene tutte le norme che disciplinano il dissesto finanziario finalizzate a riportare l'ente al risanamento tramite l'azzeramento del debito pregresso e, quindi, alla condizione di ente sano.



FATTORI E CAUSE DEL DISSESTO

Come già sopra anticipato, motivo della dichiarazione di dissesto finanziario da parte del Comune di Taurianova è la delibera di non approvazione, da parte della Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti , n.56/2017 del 23 maggio 2017 del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Taurianova (RC) in quanto lo stesso “è stato ritenuto non congruo ai fini del riequilibrio finanziario dell'Ente.”

Si evidenzia che l'Ente avvalendosi delle disposizioni di cui all'art.243 *quater* comma 5 del D.Lgs. 267/2000 ha proposto ricorso davanti la Corte dei Conti , Sezioni Riunite, in Speciale Composizione. Le Sezioni Riunite nell'udienza del 25.10.2017 hanno respinto il predetto appello, con lettura del dispositivo in udienza , trasmesso successivamente via Pec tramite il legale dell'Ente in data 27.10.2017. Per quanto sopra, il Prefetto di Reggio Calabria con nota Pec del 3.11.2017 ha trasmesso decreto di diffida alla dichiarazione del dissesto entro 20 giorni dalla ricezione dello stesso ai sensi dell'art.6 comma 2° del D.Lgs. n.149/2011.

Fatta tale premessa, preliminarmente, va evidenziato che l'attuale Organo di Revisione si è insediato in data 22 novembre 2016, e pertanto non era in carica né in fase di elaborazione/adozione del primo Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, avviato con Deliberazione di C.C. n. 8 dell' 8 gennaio 2013 (e successivamente non approvato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria con Deliberazione n.14/2014 in data 13 febbraio 2014) , né in fase di riproposizione del nuovo Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/2014, da parte della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio comunale di Taurianova avvenuta in data 09 aprile 2014 con delibera n. 35, nè nei periodi successivi nei quali il PRFP è stato più volte rimodulato.

Il Collegio, ritenendo superfluo ripercorrere cronologicamente, tutte le fasi che vanno dall'adozione del primo PRFP sino alla Delibera n. 56/2017 della Corte dei Conti , in quanto dettagliatamente riportate sia nella sopracitata Delibera, che nella relazione “Sulle circostanze del dissesto” a firma del Responsabile 2° Settore -Servizi economico finanziari- dott. Giuseppe Crucitti del Comune di Taurianova, tenuto conto del disposto

del comma 1 dell'art. 246 del Tuel che così recita : *"La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto."* , fa presente che nella fattispecie, trovandosi nelle ipotesi disciplinate dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/11 : *Dichiarazione di dissesto a causa del diniego da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio*, visto quanto compiutamente rilevato ed evidenziato nella Delibera 56/2017, prende atto e ne fa propri i rilievi in quanto **le cause che hanno determinato il citato dissesto , gioco forza coincidono con le censure della Sezione territoriale della Corte dei Conti**, confermate poi anche in sede giurisdizionale dalle Sezioni Riunite al PRFP del Comune di Taurianova.

Stante i tempi ristretti per la redazione della presente Relazione, tenuto conto che al Collegio solo in data 07 novembre 2017 è stata trasmessa la Delibera n.56/2017 della Corte dei Conti indirizzata a quest'Organo , tenuto altresì conto che non era, per come già evidenziato, in carica in tutte le fasi di elaborazione e rimodulazione dei vari Piani di Riequilibrio, verranno di seguito esaminati/riportati per macro aggregati le censure della Corte dei Conti al Piano.

Gli aspetti gestionali, presi in considerazione dalla Corte dei Conti ai fini della valutazione delle misure di risanamento adottate dall'Ente nel corso delle diverse rimodulazioni del Piano di riequilibrio finanziario, sono stati i seguenti:

- ripiano del disavanzo di amministrazione proveniente dalla gestione 2012;
- maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015;
- andamento delle riscossioni;
- ricostituzione dei fondi a destinazione vincolata
- contenimento della spesa di parte corrente (funzionamento);
- utilizzo dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 e s.m.i.



Ripiano del disavanzo di amministrazione proveniente dalla gestione 2012;

La Corte dei Conti rileva l'errata quantificazione/determinazione del disavanzo di amministrazione per il triennio 2012/2014 : *"...Dalla disamina degli atti emerge che il Comune di Taurianova nel triennio 2012/2014, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 17, del D.L. n. 95/2012, in sede di approvazione dei rispettivi rendiconti non ha tenuto conto del fondo svalutazione crediti, sebbene in sede di bilancio di previsione abbia previsto il relativo stanziamento... ne deriva che il disavanzo conseguito nel triennio 2012/2014 non risulta correttamente determinato, con inevitabili riflessi negativi anche sui vari piani di riequilibrio riproposti e/o rimodulati..."*.

Sicuramente, il saldo del Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2014 che non ha tenuto conto del Fondo Svalutazione Crediti, ha determinato nell'ultimo Piano di riequilibrio approvato, un minor disavanzo di amministrazione da ripianare nel periodo 2014/2023.

Si riporta di seguito quanto sostenuto dall'Ente in merito: *"... Il FSC previsto nei bilanci dell'ente negli anni dal 2012 al 2014 è stato contabilizzato secondo le regole e i principi contabili del precedente ordinamento (D.Lgs. 77/95) che non prevedevano, a differenza di quanto scritto oggi chiaramente nel D.Lgs. 118/2011 sul FCDE, che il FSC confluisse nell'avanzo anche in caso di incapienza dello stesso, vale a dire in caso di disavanzo di amministrazione. Dopotutto tale paventata discrasia non era stata mai segnalata né dalla Corte stessa che ha controllato i bilanci e i rendiconti di quegli anni, oltre al primo piano di riequilibrio, né dagli organi interni di controllo; questo perché, riteniamo, la contabilizzazione fosse corretta, proprio in assenza di una esplicita indicazione normativa..."*.

Passività potenziali.

Particolare attenzione è stata posta dalla Corte dei Conti al rapporto tra il piano di riequilibrio, debiti fuori bilancio e passività potenziali .

Lo stanziamento a titolo di passività potenziali, previsto nel Piano di Riequilibrio, pari ad € 1.260.000,00 (€ 180.000,00 annui a decorrere dall'anno 2017 sino all'anno 2023), è stato ritenuto *"...sottostimato rispetto alle passività potenziali o situazioni debitorie latenti..."*.

Tale affermazione trova fondamento sul presupposto dell'importo dei DFB riconosciuti e ancora da pagare per il periodo 2014/2016 per € 63.819,81, DFB anno 2017 per € 27.000,00 (in attesa di riconoscimento), DFB da riconoscere verso la Regione Calabria per conferimento dei rifiuti in discarica per € 305.284,88 (*differenza tra*

la richiesta pari ad € 1.133.637,42 e lo stanziamento di bilancio pari ad € 828.352,54), nonchè della nota del servizio Affari legali del Comune contenente un prospetto riepilogativo dello stato del contenzioso in essere ed in cui oltre ad evidenziare l'impossibilità di addivenire ad una valutazione "...completa e definitiva, anche prognostica della spesa complessiva per il contenzioso)..." quantifica in €. 2.411.301,90 oltre spese legali di €. 62.212,54 l'importo del contenzioso pendente di particolare importanza e notevole entità, al 31 dicembre 2016, specificando che detto importo non tiene conto delle vertenze di minore entità e rilevanza.

Per quanto sopra, a parere della Corte, "tenuto conto della situazione debitoria scaturente dal contenzioso in essere, che già vede l'Ente soccombente in primo grado per importi di considerevole entità, nonché la presenza di consistenti passività potenziali risulta particolarmente gravosa per il risanamento dell'Ente e difficilmente sostenibile con le misure di rientro previste nel piano di riequilibrio".

Anticipazione di Tesoreria ed utilizzo Fondi a Destinazione Vincolata

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte dell'Ente è stato costante e cronico fin dall'esercizio finanziario 2004 con la mancata restituzione della stessa alla fine di ogni esercizio.

Si riporta di seguito l'andamento dell'anticipazione di Tesoreria degli ultimi anni:

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	
Anno	Importo non rimborsato
2004	€ 568.382,25
2005	€ 1.072.417,14
2006	€ 245.923,84
2007	€ 784.222,97
2008	€ 1.289.675,12
2009	€ 647.873,65
2010	€ 1.854.594,96
2011	€ 1.556.778,98
2012	€ 2.120.772,70
2013	€ 823.359,29
2014	€ -
2015	€ -
2016	€ -

Come si evince dal prospetto, dall'esercizio 2014 l'Ente non ha più utilizzato anticipazione del tesoriere però, a parere della Corte dei Conti, tale risultato è da imputarsi unicamente alle anticipazioni di liquidità che il Comune ha ottenuto nel biennio 2013/2014 per l'importo complessivo pari a €. 13.425.403,78, e prosegue la Corte, nonostante le anticipazioni ricevute, l'Ente non è riuscito a reintegrare le somme vincolate e utilizzate per finalità diverse, evidenziando con ciò che le somme a vario titolo riscosse non sono state sufficienti a reintegrare quelle somme che avrebbero dovuto ricostituire la consistenza delle somme vincolate già utilizzate per il pagamento di spese correnti. Viene precisato altresì che *"... tale agevolazione (anticipazione di liquidità) funzionale a recuperare nell'immediato risorse utilizzabili per la gestione ordinaria, di fatto non ha prodotto effetti positivi sulla particolare situazione debitoria dell'Ente. Quest'ultimo, infatti, nel periodo 2014/2016 non è riuscito comunque, nonostante il temporaneo slittamento del rimborso delle anticipazioni ricevute, a garantire, alla scadenza, i pagamenti delle spese ordinarie di funzionamento atteso che è stato necessario concordare con i creditori appositi piani di rateizzazione, determinando anche l'insorgenza di debiti fuori bilancio."*

Il Collegio, a parte le censure della Corte, ritiene comunque doveroso evidenziare lo sforzo effettuato dal Comune per la ricostituzione delle partite vincolate alla luce dell'evoluzione che le stesse hanno avuto nel tempo: si è passati dall'importo di € 4.516.000,00 dell'anno 2010 all'importo di € 214.328,49 alla data del 10 novembre 2017 (importo determinato tenendo conto del fondo di cassa presso la Banca d'Italia che ammonta ad € 1.566.896,21).

Andamento delle Riscossioni.

A parere del Collegio, tralasciando i rilievi su "inesattezze contabili" e/o altro, dovute soprattutto alla Riforma della Contabilità Pubblica con il processo di armonizzazione contabile disciplinato dal D.Lgs. 118/2001, **la vera ed unica causa del dissesto è da imputare alla scarsa capacità di riscossione delle Entrate proprie.**

La scarsa capacità di riscossione sinonimo di carenza di liquidità (alla luce soprattutto del federalismo fiscale) è l'unico filo conduttore di tutti i rilievi formulati dalla Corte dei Conti.

La scarsa capacità di riscossione/carenza di liquidità è causa:

- dei mancati o tardivi pagamenti ai fornitori;

- incremento dei residui passivi;
- incremento dei residui attivi;
- violazioni in tema di tempestività dei pagamenti;
- di anticipazioni di cassa non estinte al 31.12;
- di utilizzo improprio di Fondi a Destinazione Vincolata;
- incremento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità;

La Corte dei Conti con varie deliberazioni, partendo dalla n.26/2007 ed arrivando alla deliberazione n. 75/2012 si è diverse volte pronunciata sulla gestione finanziaria del Comune di Taurianova, pronunce che sono sempre andate verso la medesima direzione, evidenziando annose problematiche perdurate nel tempo.

Allo stato degli atti il Collegio ha posto e pone particolare attenzione alla scarsa capacità dell'Ente di riscossione delle entrate tributarie, le quali, nel quadro degli equilibri, hanno un peso specifico rilevante, concetto già formulato in occasione della Relazione al Rendiconto 2016 "... si evidenzia una difficoltà dell'Ente ad incassare le proprie entrate derivanti dalla gestione di competenza e dalla gestione residui ed inoltre presenta una scarsa velocità nei pagamenti dei propri debiti".

Il Collegio dei Revisori, pertanto, stante quanto sopra ed ai sensi di quanto previsto dall'art.6, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 149 del 2011

INVITA


il Consiglio Comunale, a deliberare lo stato di dissesto dell'ente

Il Collegio dei Revisori

Dott. Vizzari Giuseppe Roberto

Dott. Amantea Maurizio

Dott. Malara Francesco.



Comune di Taurianova

Con il presente, si certifica che il documento presentato da:

Collegio dei Revisori SEDE

avente per oggetto: **POSTA CERTIFICATA: relazione cause dissesto**
è stato protocollato in data 22/11/2017 alle ore 18:33:19 al numero di registro
generale 23646

Il documento viene trasmesso a:

Comune di Taurianova \Sindaco in competenza da **Sindaco**



L'operatore
DOMENICO SURACE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. Surace", written over the printed name.

Mittente	"Per conto di: roberto.vizzari@pec.it" posta-certificata@pec.aruba.it							
Destinatario	comune.taurianova@asmepec.it							
Destinatari per conoscenza								
Oggetto	POSTA CERTIFICATA: relazione cause dissesto							
Data	22/11/2017 18.15.49							
Testo	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> (Additional HTML Attached)</td> <td>Type: text/html Name: (Additional HTML Attached)</td> </tr> <tr> <td> daticert.xml</td> <td>Type: application/xml Name: daticert.xml</td> </tr> </table> <p>----- Message from "roberto.vizzari" <roberto.vizzari@pec.it> on Wed, 22 Nov 2017 18:15:48 +0100 -----</p> <p style="text-align: center;">To: comune.taurianova@asmepec.it Subject: relazione cause dissesto</p> <p>Si trasmette in allegato, Relazione del Collegio dei Revisori sulle cause di dissesto.</p> <p>Il Revisore dei Conti <i>Dott. Giuseppe Roberto VIZZARI</i></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Relazione Revisori Cause di Dissesto.pdf</td> <td>Type: application/pdf Name: Relazione Revisori Cause di Dissesto.pdf</td> </tr> </table> <p>Allegati mail Relazione Revisori Cause di Dissesto.pdf  smime.p7s</p>		 (Additional HTML Attached)	Type: text/html Name: (Additional HTML Attached)	 daticert.xml	Type: application/xml Name: daticert.xml	 Relazione Revisori Cause di Dissesto.pdf	Type: application/pdf Name: Relazione Revisori Cause di Dissesto.pdf
 (Additional HTML Attached)	Type: text/html Name: (Additional HTML Attached)							
 daticert.xml	Type: application/xml Name: daticert.xml							
 Relazione Revisori Cause di Dissesto.pdf	Type: application/pdf Name: Relazione Revisori Cause di Dissesto.pdf							



Comune di Taurianova

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

2° SETTORE – SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

RELAZIONE SULLE CIRCOSTANZE DEL DISSESTO

Il dissesto finanziario rappresenta quella situazione in cui si viene a trovare un ente locale quando, a causa delle persistenti carenze finanziarie, non riesce ad assolvere le funzioni fondamentali proprie ovvero vi siano dei debiti certi liquidi ed esigibili ai quali non può farsi fronte con le normali procedure di riequilibrio dei bilanci.

Sostanzialmente si riscontrano moltissime analogie con la procedura fallimentare delle aziende private, con una differenza fondamentale: mentre con la dichiarazione di fallimento l'azienda privata cessa di esistere, con la dichiarazione di dissesto si ha una separazione tra il passato e il futuro del Comune. Il dissesto, in tal senso, rappresenta la linea di demarcazione tra una gestione straordinaria, affidata all'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) che si occuperà del passato del Comune, dei suoi debiti e dei suoi crediti, e la gestione ordinaria, che compete sempre all'amministrazione in carica, e che ripartirà, in teoria, pulita dal fardello di debiti, senza crediti, e che dovrà essere in grado di riavviare e mantenere l'Ente sulla strada dell'equilibrio.

L'istituto del dissesto finanziario è stato introdotto in Italia con il Decreto Legge 2 marzo 1989 n.66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989 n.144. Con l'introduzione di questa disposizione normativa, gli enti locali in stato di deficit e impossibilitati a ripianare le condizioni debitorie hanno fatto ricorso alle misure "incentivanti" previste dal decreto; principalmente, l'assunzione di un mutuo per il risanamento con onere di ammortamento a totale carico dello Stato. Possibilità oggi non più consentita.

Negli ultimi anni si sta assistendo a continue dichiarazioni di dissesto o di presentazioni di piani di riequilibrio (c.d. pre-dissesto) da parte degli enti locali. La Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - nell'ultima analisi della gestione finanziaria 2015 dei Comuni non ha fatto altro che mettere in evidenza tale dato.

In relazione al rapporto pre-dissesto dissesto, la Corte si esprime in questi termini: "*...Ondivago il numero degli enti in pre-dissesto che cresce nel periodo 2012-2014, si riduce fortemente nel 2015 e si riepande sensibilmente nel 2016. Nel medesimo periodo, in relazione agli enti che hanno richiesto l'accesso all'apposito fondo di rotazione, si sono alternati momenti di crescita e di diminuzione. Nell'ultimo anno preso in considerazione il dato è quasi dimezzato rispetto a quello iniziale. Anche per i piani di riequilibrio approvati è possibile rilevare un'iniziale tendenza alla*

crescita, con una inversione della medesima a partire dal 2015. A sua volta il rapporto tra i piani approvati e numero degli Enti in pre-dissesto ha un andamento crescente fino al 2015 con una forte diminuzione nel corso dell'ultimo anno. Vi è invece una chiara tendenza alla crescita, nel quinquennio analizzato, degli enti che sono passati da una situazione di pre-dissesto ad una di dissesto ed anche il rapporto tra il numero dei dissesti per anno e il relativo numero di Enti in pre-dissesto conferma il sostanziale andamento crescente del fenomeno..."

Sul quotidiano La Stampa è stato di recente scritto: *“La lista dei Municipi in affanno con i propri bilanci è molto lunga. E non la scampano neanche le (ex?) province, tra queste: Asti, Novara, Verbania, Varese, Imperia, La Spezia, Ascoli, Chieti, Potenza e Terni. I Sindaci che annaspiano si trovano per il 68,7% nel Mezzogiorno. Due le città in crisi con più di 250 mila abitanti e 9 i capoluoghi: Savona, Pescara, Rieti, Benevento, Caserta, Foggia, Cosenza, Reggio Calabria e Messina. Ma si agitano anche comuni come Napoli, Torino e Roma. Il capoluogo Campano avrebbe problemi a rispettare i piani di rientro siglati nel 2012, Torino avrebbe ricevuto sollecitazioni da parte della Corte dei Conti affinché metta in atto misure adeguate a far quadrare i numeri, Roma si dibatterebbe con l'enorme debito ATAC. Tantissimi dunque i comuni del Belpaese in difficoltà e nei primi 5 mesi sarebbero partite al 12 procedure di pre-dissesto, praticamente una ogni dodici giorni.¹”*

Il numero maggiore di Enti in dissesto è presente in tre regioni del Sud Italia: Calabria, Campania e Sicilia. In Calabria, in particolare, l'andamento delle dichiarazioni di dissesto degli enti locali è stato il seguente:

Anno	Enti che hanno dichiarato il dissesto
2012	8
2013	7
2014	5
2015	5
2016	4
2017	4
Totale	33

I Comuni dissestati sono di diverse fasce demografiche e di tutte le province calabresi².

¹ La Stampa 07.09.2017 - Tiscali News 07.09.2017

² Fonte Ministero dell'Interno, aggiornata con i dati dei dissesti di Locri e Gioia Tauro dichiarati nel corso dell'anno 2017

SORIANO CALABRO	2.447	VV	2008
CASABONA	2.746	KR	2010
SCILLA	5.012	RC	2012
PAOLA	16.214	CS	2012
NARDODIPACE	1.320	VV	2012
FUSCALDO	8.173	CS	2012
CIRO' MARINA	14.973	KR	2012
BOVA MARINA	4.207	RC	2012
SIDERNO	18.120	RC	2013
SERSALE	4.654	CZ	2013
MONASTERACE	3.434	RC	2013
GASPERINA	2.139	CZ	2013
ANOIA	2.231	RC	2013
SQUILLACE	3.621	CZ	2014
SERRA D'AIELLO	466	CS	2014
SAN GIOVANNI IN FIORE	17.501	CS	2014
FEROLETO DELLA CHIESA	1.721	RC	2014
CERISANO	3.218	CS	2014
SAN LORENZO DEL VALLO	3.421	CS	2015
ROCCA DI NETO	5.696	KR	2015
GRIMALDI	1.697	CS	2015
CUTRO	10.533	KR	2015
CHIARAVALLE CENTRALE	5.839	CZ	2015
NOCERA TERINESE	4.743	CZ	2016
BOTRICELLO	5.207	CZ	2016
BELCASTRO	1.413	CZ	2016
BAGNARA CALABRA	10.406	RC	2016
SAN LUCIDO	6.106	CS	2017
CARIATI	8.504	CS	2017
LOCRI	12.504	RC	2017
GIOIA TAURO	19.864	RC	2017

Al di là delle singole situazioni che hanno determinato il dissesto degli Enti calabresi sopra elencati, un dato è sicuramente inconfutabile: solo due dei dissesti sono ante 2012 tutti gli altri sono successivi.

Questo dato, non è dovuto ad una pura casualità, ma è indissolubilmente concatenato all'entrata in vigore della normativa sul federalismo fiscale. Il 2011 è l'anno che segna il "trapasso"; con l'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale si passa da una finanza locale derivata ad una gestione autonoma da parte degli enti locali delle proprie risorse finanziarie; ciò in breve significa cessazione definitiva dei trasferimenti di risorse finanziarie dallo Stato agli Enti Locali.

L'impatto sulla finanza locale di tale improvviso taglio del "cordone ombelicale" ha avuto effetti devastanti per i Comuni e le Province in quanto è arrivato, peraltro, in un periodo di profonda crisi economica dell'Europa. Pensare che i Comuni potessero gestire i propri bilanci semplicemente basandosi sulle entrate proprie tributarie è stato un grosso errore da parte del legislatore che non ha fatto i conti con l'impossibilità da parte dei Comuni di riscuotere immediatamente i propri crediti tributari o di combattere l'evasione fiscale.

L'inevitabile conseguente crisi di liquidità che ha colpito tutti, indiscriminatamente... tutti, gli enti locali coinvolti, ha causato nell'immediatezza un blocco dei pagamenti dei fornitori dei comuni che ha fatto "saltare" innumerevoli aziende, soprattutto di piccole e medie dimensioni. Per tentare di arginare il conseguente disastro finanziario ed economico che stava coinvolgendo sia il settore

pubblico che quello privato il legislatore ha escogitato un sistema di iniezione di liquidità nelle casse degli enti locali, che se da un lato ha fatto ripartire le aziende private dall'altro ha ulteriormente indebolito la stabilità economico-finanziaria degli enti pubblici, nei confronti dei quali ha avuto l'effetto di spostare il creditore, dagli originari fornitori privati al soggetto finanziatore. Stiamo parlando delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35/2013 e successivi.

A ciò si aggiunga che le successive interpretazioni ed indicazioni (da parte della Corte dei Conti, condivise anche dal Ministero dell'Interno) sulla contabilizzazione delle anticipazioni ricevute hanno portato ad ulteriori restringimenti della capacità di spesa degli enti locali con notevoli difficoltà per la garanzia degli equilibri e della stabilità dei bilanci futuri. Infatti la restituzione delle anticipazioni di liquidità avviene mediante l'apposizione di un doppio vincolo ai bilanci degli enti: da una parte la somma da restituire deve trovare accantonamento nel risultato di amministrazione, contribuendo pertanto a diminuire l'utilizzabilità di un eventuale avanzo o a generare disavanzo, e dall'altra parte la quota annua da restituire deve trovare copertura con fondi di bilancio, riducendo in questo caso la capacità di spesa dell'ente.

A peggiorare la già critica situazione, nella quale erano stati riversati gli enti locali nell'ultimo quinquennio, ci ha pensato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118, modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n.126 e aggiornato con decreto legge 24 giugno 2016 n.113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n.160, recante norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2015.

L'armonizzazione contabile ha di fatto sconvolto le regole contabili in vigore da oltre un trentennio e ha avuto come primo effetto, consapevolmente previsto, di mandare in disavanzo ultramilionario quasi tutti i Comuni d'Italia. Tale affermazione trova riscontro e fondamento nei dati legislativi e nei risultati contabili di amministrazione degli enti locali a partire dal 2015.

Le difficoltà di applicazione pratica delle norme previste dal nuovo ordinamento contabile sono state tantissime; una delle principali cause è derivata probabilmente dalla modalità di stesura del decreto stesso, avendo preteso il legislatore di poter normare ogni singola fattispecie contabile che potesse teoricamente realizzarsi. Il risultato è stato poco apprezzabile; tant'è che il primo decreto legislativo, appunto il n.118/2011, è stato per necessità modificato con il d.lgs. n.126/2014, rappresentato da un tomo di oltre 700 pagine, che non ha chiarito molto viste le risposte alle innumerevoli FAQ (Frequently Asked Questions) che vengono fornite dalla Commissione ARCONET (FAQ che diventano "prassi" e quindi bisogna applicare!) e viste le continue rievitazioni e interpretazioni da parte della stessa Commissione ARCONET, la quale in ogni riunione (mediamente due al mese) apporta modifiche ai principi contabili contenuti nel D.Lgs. n.118/2011, che vengono successivamente recepiti in Decreti del Ministero degli Interni e del MEF che modificano i principi contabili (da ultimo si veda il Decreto del 11.08.2017).

In tutto questo marasma normativo, che altro non fa che generare confusione ed incertezze sulla corretta applicazione delle legge, si inseriscono, le puntuali interpretazioni giuscontabili, spesso tra loro contrastanti, delle varie Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti le cui controverse letture devono essere successivamente interpretate in maniera univoca dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti. Probabilmente, come ha asserito simpaticamente qualcuno, il nuovo ordinamento contabile armonizzato troverà piena realizzazione ed applicazione solo quando ci sarà il "*nativo armonizzato*", cioè quando si arriverà al punto in cui chi deve applicare le norme contabili

del D.Lgs. n.118/2011 non ha mai conosciuto l'ordinamento contabile previsto dal D.Lgs. n.77/1995.

Dal punto di vista prettamente contabile, l'applicazione del nuovo ordinamento ha fatto emergere disavanzi in tutti i comuni di portata talmente abnorme che il legislatore è dovuto intervenire, dapprima autorizzandone la copertura in dieci anni e successivamente estendendo il periodo di copertura del disavanzo in trent'anni!

Questa brevissima introduzione sullo stato della finanza locale in generale era necessaria prima di affrontare l'esame di una situazione di dissesto che, comunque, trova fondamento in diverse motivazioni e che deriva dalla stratificazione di diversi periodi gestionali caratterizzati da criticità rappresentate non solo dagli aspetti gestionali e finanziari ma anche da situazioni politiche sfavorevoli e condizioni sociali e di coscienza civile spesso lacunose.

IL CONTESTO POLITICO

Non possiamo fare a meno di rilevare una grave condizione di precarietà politica, che ha caratterizzato il nostro comune dall'anno 2006 in poi, consistita in una frammentazione delle legislature in periodi non superiori a 24 mesi.

Senza entrare assolutamente nel merito delle scelte politico-gestionali operate, l'ultima legislatura completa che il nostro Ente ricordi è quella del secondo mandato del sindaco Biasi (periodo 2002-2006).

Da allora si sono alternati in sequenza:

1. Sindaco Biasi (terzo mandato) metà anno 2007 fino allo scioglimento da parte del Prefetto di Reggio Calabria;
2. Commissario Prefettizio Latella, nominata in seguito al citato scioglimento e durata in carica fino al 2008;
3. Sindaco Romeo in carica dal 2008 fino al 2009 a seguito del venire a mancare della maggioranza in Consiglio Comunale;
4. Commissario Prefettizio Covato, nominato in seguito al predetto scioglimento del Sindaco Romeo, durato in carica fino alla nomina della Commissione Straordinaria in seguito allo scioglimento ex art.143 del TUEL del, già dimissionario, Consiglio Comunale dell'Amministrazione Romeo;
5. Commissione Straordinaria, nominata nel maggio 2009 fino a maggio 2011, a seguito dello scioglimento di cui al precedente punto, composta inizialmente da D'Antuono – Romano – Tarantino. Poi da D'Antuono – Romano – Corvo. Poi da Cirillo – Romano - Corvo;
6. Sindaco Romeo da giugno 2011 a luglio 2013, cessato dalla carica in seguito ad un nuovo scioglimento del Consiglio Comunale ex art.143 del TUEL;
7. Commissione Straordinaria, da luglio 2013 a novembre 2015. Composta prima da Lombardo – Colosimo – Gaglio. Poi da Lombardo – Supino - Gaglio;
8. Sindaco Scionti dal mese di dicembre 2015 ad oggi.

In un decennio, mentre normalmente la cosa pubblica doveva essere gestita al massimo da due Amministrazioni, a Taurianova si sono alternati otto amministratori (senza tenere conto che nelle

due Commissioni Straordinarie i componenti sia della prima che della seconda non sono stati sempre uguali ma sono stati sostituiti in corso d'opera per diverse esigenze dei Commissari stessi). Tale circostanza danneggia senza ombra di dubbio la gestione dell'ente locale in quanto non esiste alla base la necessaria attività di programmazione e l'attività portata avanti dalla struttura burocratica, molto spesso, non riesce ad essere efficiente nemmeno sull'ordinario perché ad ogni nuovo ingresso di amministratori si tratta di riavviare operazioni preliminari a nuove programmazioni e valutare priorità che, via via, vengono intese e percepite, per naturale forza di cose, in maniera diversa da ciascun amministratore, con notevole perdite di tempo da dedicare alla riorganizzazione anche della stessa struttura burocratica.

Dall'esperienza vissuta negli ultimi cinque anni a Taurianova si può tranquillamente affermare che qualunque amministrazione si insedi, sia essa democraticamente eletta o legislativamente imposta, ha bisogno di un periodo, per così dire, di start-up durante il quale si discute di importanti tematiche ma si realizza concretamente poco; tale periodo, generalmente di durata non inferiore all'anno, serve fisiologicamente a creare le basi sulle quali programmare l'attività che dovrà essere svolta nel successivo quadriennio. Ben si comprende che se dopo un anno tale processo viene interrotto per fine legislatura anticipata, nulla si realizza e la gestione ordinaria viene portata avanti solo per l'espletamento delle funzioni fondamentali dell'ente.

Una corretta gestione dell'ente locale finalizzata all'ottimizzazione delle risorse per la fornitura dei servizi ai cittadini non può prescindere dalla stabilità politica.

Cinque anni di legislatura consentono di programmare attività di medio-lungo periodo che portano a concreti ed apprezzabili risultati, permettendo nel contempo di edificare una stabile immagine positiva dell'ente agli occhi dei soggetti esterni: siano essi cittadini, clienti, fornitori o controllori.

IL CONTESTO SOCIALE

Taurianova è uno dei più importanti centri della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con i suoi 15.602 abitanti rappresenta, per dimensioni demografiche, il quarto Comune del territorio provinciale dopo Siderno, Gioia Tauro e Palmi. Un piccolo inciso, visto il tema che stiamo trattando, a conferma anche di quanto detto in introduzione: il comune di Reggio Calabria è in pre-dissesto, quello di Siderno e quello di Gioia Tauro sono in dissesto.

L'economia del territorio a vocazione agricola, agevolata dalla felice posizione al centro di una verdeggianti piana, si è indirizzata nel tempo verso il commercio e il terziario, con industria quasi inesistente e l'artigianato anch'esso in forte diminuzione. Da evidenziare, tra le attività artigianali, quelle rivolte alla produzione di prodotti di arte pasticceria apprezzati a livello internazionale, primo fra tutti il torrone.

Il Comune di Taurianova, purtroppo, non è esente dai numerosi e gravi problemi che interessano le regioni del Mezzogiorno e, in particolare, la realtà della provincia di Reggio Calabria: alta percentuale di disoccupazione, soprattutto giovanile, degrado urbanistico-ambientale, forte diffusione della criminalità organizzata di tipo mafioso. Il Comune, tra l'altro, è stato sciolto e commissariato per ben tre volte nell'ultimo ventennio ai sensi dell'art. 143T.U.E.L. (nel 1991-1993, nel 2009-2011 e nel 2013-2015).

Il Comune di Taurianova comprende anche le comunità di San Martino e Amato che dal punto di vista dei servizi alla cittadinanza presentano elementi di grossa criticità (servizi sociali, servizi educativi, sport, politiche del tempo libero, ecc.).

Vi è infatti una debolissima infrastrutturazione urbana e sociale, caratterizzata da un aumento dei rischi di degrado e marginalità sociale.

Il «contesto specifico territoriale», risulta caratterizzato dalla difficoltà di affermare processi di sviluppo a carattere virtuoso, che assumano carattere duraturo e che siano soprattutto compatibili con modelli sociali inclusivi a favore dei giovani, delle persone in situazione di handicap, delle persone non native del territorio e con *background* differenti, delle famiglie svantaggiate, degli anziani in situazione di disagio.

In riferimento soprattutto ai ragazzi a rischio di disagio sociale, oltre gli eterogenei bisogni correlati a vecchie povertà quali la fragilità sul piano dell'istruzione, del reddito e del lavoro e i bisogni derivanti dalle nuove povertà relazionali che esprimono la mancanza di un progetto di vita chiaro e raggiungibile, il fenomeno della devianza interessa con maggiore frequenza una fascia sempre più ampia di adolescenti di estrazione medio-alta, a caccia sempre di nuove emozioni, segno di una vulnerabilità anche in quelle fasce sociali considerate prima "più sicure".

Ci troviamo di fronte ad un aumento dei rischi di attrazione fra ragazzi e criminalità organizzata, all'incremento del numero di ragazzi immigrati collegati a fenomenologie delinquenti, al complicarsi del rapporto fra droga e criminalità giovanile.³

ANALISI DEL DISSESTO

Le pronunce della Corte dei Conti

Come già accennato in premessa, il dissesto del Comune di Taurianova trova origine nella stratificazione di diversi periodi gestionali caratterizzati da criticità finanziarie oltre che politiche ed ambientali. Tale asserzione trova fondamento negli atti contabili dell'ente periodicamente esaminati anche dalla Corte dei Conti nella sua funzione di controllo collaborativo. Un rapido excursus delle pronunce più rilevanti della Corte metterà in evidenza la strutturale condizione di precarietà economico finanziaria dell'ente.

Con l'art.1, comma 166 e seguenti, della legge n.266 del 23 dicembre 2005, è stato introdotto l'obbligo di compilazione e invio da parte del Collegio dei Revisori alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo – di un questionario sul bilancio preventivo e sul rendiconto che ogni anno vengono approvati dal Consiglio Comunale. Tale invio consente alla Corte dei Conti di controllare i dati contabili degli enti locali e, attraverso delle apposite pronunce, evidenziarne le criticità invitando il Consiglio Comunale a prenderne atto e porre in essere le contromisure necessarie ad arginare le problematiche rilevate.

Il primo documento contabile che la Corte dei Conti esaminò tramite questo procedimento fu il rendiconto 2005 ed in merito così si espresse nella deliberazione n.26 del 2007: "*...1) non è stato rispettato, in violazione degli artt. 151, 162, 175 e 193 del T.U.E.L. il principio del pareggio di bilancio (pareggio tra entrate e spese), atteso che gli impegni di competenza hanno superato gli accertamenti per € 687.000.*

³ Dati forniti dal Settore 3° - Servizi al Cittadino – Comune di Taurianova

Inoltre il bilancio non è stato formato garantendo un criterio di pareggio economico finanziario, per il quale le entrate correnti devono coprire le spese correnti e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari. Il disavanzo al 31.12.2005 ammontava ad € 960.000 circa, nonostante un avanzo di anni precedenti applicato per € 512.000.

E' risultato che al 31.12.2005 il Comune presentava uno scoperto per anticipazioni di € 1.072.417...

2) In secondo luogo va rilevato che non è stata fornita una adeguata assicurazione circa la legittimità delle procedure di conservazione dei residui attivi risalenti, nonostante l'art. 228, comma 3 T.U.E.L. preveda che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui"...

Il collegio dei revisori ha comunicato a questa Corte che non è stata data motivazione della cancellazione dei residui attivi, che non sono stati stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili, con la cancellazione dai residui attivi e l'iscrizione nel conto del patrimonio fra i crediti di dubbia esigibilità ed infine che non sono stati eliminati residui passivi relativi ad opere già realizzate. A tutela di un possibile mancato introito di residui attivi di esercizi remoti non risulta essere stato istituito un "fondo svalutazione crediti" e costituito un idoneo vincolo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione...

3) In merito ad una operazione di swap operata dal comune di Taurianova, con conseguente emissione di un prestito obbligazionario, il collegio dei revisori ed il responsabile finanziario dell'amministrazione non hanno inteso fornire alcun chiarimento, impedendo a questa Corte l'accertamento della regolarità contabile ed amministrativa dell'operazione.

4) Per quanto riguarda il rispetto del patto di stabilità risulta che, non portando in detrazione talune categorie di spesa (spese per acquisizione di attività finanziarie) così come è stato fatto dal Comune nel proprio conteggio, il patto non risulta rispettato..."

In merito alla operazione di Swap citata dalla Corte nella predetta deliberazione bisogna ricordare che il contratto fu rescisso nel 2011, su mediazione della Commissione Straordinaria, tutto sommato con un esito favorevole per il Comune che dovette versare solo una differenza di circa 2.700,00 euro. Di quella operazione, però, rimase in carico al Comune il prestito obbligazionario emesso per un importo nominale di euro 3.009.000,00 e costituito da n.3009 obbligazioni del valore unitario di € 1.000,00 cadauna. Le obbligazioni sono attualmente accentrate presso la Monte Titoli S.p.A., società alla quale il Comune sta pagando annualmente le rate per l'estinzione di tale prestito. Il prestito ha durata fino al 30 settembre 2025 e l'importo annuale della rata da corrispondere ammonta a circa € 220.000,00.

Sulla precaria gestione economico finanziaria la Corte si esprime anche nella deliberazione relativa al bilancio di previsione 2006⁴ rilevando che "...risulta accertato che le previsioni del bilancio di previsione per il 2006 non garantiscono il rispetto del patto di stabilità e, pertanto, andranno riformulate.

Infatti a fronte di un limite di spesa corrente netta per il 2006 di € 4.396.629,09 è stata prevista una spesa corrente netta di € 4.566.981,29, con un aumento della stessa, confermato dallo stesso collegio dei revisori, in luogo della diminuzione imposta dalla normativa vigente.

Anche sotto il profilo della spesa in conto capitale, dai dati comunicati non risulta rispettato il patto interno di stabilità, poiché a fronte di un limite di spesa in conto capitale di €

⁴ Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria - delibera 68/2006

17.496.567,83 si prevede una spesa in aumento per il 2006 di € 17.765.456,90, oltre il limite consentito dalla legge...".

Ed ancora la medesima Corte, nella deliberazione 328/2007 su bilancio di previsione 2007, ebbe a dire: "...è emerso che la capacità di riscossione delle entrate del Titolo I, le quali concorrono in maniera determinante a garantire il funzionamento ordinario dell'ente, è esigua apparendo ancorata alla riscossione di somme iscritte in conto competenza e, solo in misura modesta, in conto residui.

Tale ridotta capacità è causa dell'innalzamento del volume complessivo dei residui, sicché la rideterminazione di questi ultimi, ove non accompagnata ad un rapido innalzamento del volume delle riscossioni totali, determina una evidente anomalia gestoria,...

3) Rileva poi questa Corte come il risultato di gestione sia stato negativo per tutti gli anni dal 2003 al 2005, rappresentando, tale elemento, un segnale di attenzione da monitorare attentamente da parte dell'organo consiliare di indirizzo...

Inoltre per gli anni dal 2004 al 2006 risulta che l'Ente abbia fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Nel 2005 tali anticipazioni hanno superato 1 milione di euro. Contemporaneamente, il risultato di amministrazione, nel 2005 si è ridotto ad € 837 mila degli oltre 3 milioni del 2004.

Il Collegio dei revisori ha confermato quanto analizzato dalla Corte.

Pertanto, ferme restando le avvertenze relative alla necessità di implementare le riscossioni, si ritiene di segnalare al Consiglio che l'andamento della gestione tra il 2003 ed il 2005 appare non in linea con una corretta e sana situazione economica e patrimoniale del Comune e che appare indifferibile una attenta ricostruzione, tanto in sede previsionale, quanto in sede di consuntivi, delle dinamiche interne all'amministrazione che hanno determinato risultati sì negativi.

4) Va rilevato anche che il bilancio di previsione per il 2007, per la parte relativa alla programmazione triennale delle opere pubbliche, continua a riportare previsioni di entrata affatto certe, contravvenendo ai principi fondamentali in materia, fissati dal T.U.E.L.... Ne consegue che la pratica di individuazione e mantenimento nel programma triennale delle opere pubbliche di una serie di entrate del tutto ipotetiche e prive di riscontro tangibile, non appare oltremodo corretta,..."

A seguire la Corte dei Conti esaminò il rendiconto per l'esercizio 2007, giungendo a queste valutazioni⁵: "...L'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per 365 giorni nel corso del 2007, con uno scoperto a chiusura di esercizio pari ad € 784.222,97. Da una nota dell'amministrazione viene confermata una grave situazione di cassa, che potrebbe compromettere irreparabilmente gli equilibri di cassa e le intere finanze comunali. L'Amministrazione ha comunicato che l'Ente, già dal 2006, ha dovuto ricorrere alla anticipazione di tesoreria e tale stato di cose sarebbe continuato durante tutto l'esercizio 2007.

...Rileva questa Corte la criticità dovuta a tale operazione di indebitamento. E' di tutta evidenza che, anche se non rientranti formalmente nel calcolo dell'indebitamento, tali operazioni sono delle vere e proprie assunzioni di debito. La mancata estinzione dell'anticipazione di tesoreria sostanzia un'inusuale forma di indebitamento permanente e non può che destare perplessità, in quanto essa dovrebbe normalmente essere estinta nello stesso esercizio in cui vi si è fatto ricorso. L'assenza di liquidità deve costituire un fenomeno eccezionale e temporaneo, prodotto da momentanee esigenze. Un realistico equilibrio di bilancio, scaturente da attendibili e veritiere appostazioni contabili, non può produrre una cronica deficienza di liquidità. Il ricorso alle anticipazioni, unito al mancato rimborso integrale delle disponibilità alla fine dell'esercizio

⁵ Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria - delibera n.164/2009

finanziario, denota una reiterata carenza di liquidità da sottoporre ad attenta valutazione. Infatti delle riscossioni correnti (in conto competenza e in conto residui) inferiori alla somma dei pagamenti correnti totali e dei rimborsi della quota capitale dei mutui e prestiti in scadenza possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio.

Rileva questa Corte che non risultando iscritti in bilancio somme per il triennio 2005/2007 relative al recupero evasione tributaria, vi è una possibile scarsa incisività dell'Ente tanto più se riferito all'elevato volume di residui attivi dei Titoli I, II e III...

L'Ente non ha conseguito gli obiettivi del patto di stabilità per il 2006 ed il 2007....”.

In sede di deliberazione relativa al bilancio di previsione 2009 la Corte dei Conti manifestava forti perplessità sulla gestione finanziaria evidenziando “...la criticità dovuta alla situazione debitoria, atteso che solo per quanto riguarda il Commissario per l’Emergenza rifiuti⁶ il debito al 31.12.2008 ammontava ad € 2.140.916,47. Permangono forti perplessità relativa all’alta esposizione debitoria pregressa, rispetto alla quale si impongono coraggiose operazioni di recupero di base imponibile per tasse e tributi locali. Tale esposizione, non accuratamente motivata in fase istruttoria, può creare forti rischi alle casse dell’Ente...”⁷.

Infine bisogna ricordare l'ultima delibera della Corte dei Conti che fu pronunciata in occasione dell'analisi del questionario, fornito dal Collegio dei revisori dei Conti, sul rendiconto 2010.⁸

Questa deliberazione fu quella che spinse l'Amministrazione allora in carica a valutare attentamente una eventuale dichiarazione di dissesto.

Si riportano alcuni stralci che evidenziano le gravi condizioni strutturali in cui versava la gestione all'esercizio chiuso al 31.12.2010:

“... Al termine dell’attività istruttoria relativa al rendiconto 2010 del Comune di Taurianova (RC) sono stati rilevati vari comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria idonei all’adozione di specifica pronuncia ai sensi dell’art. 1, c. 168, della Legge 266/2005, nonché sono emerse situazioni potenzialmente rilevanti, se non tempestivamente corrette, anche all’adozione delle misure previste dell’art. 6, c. 2, del D.lgs. 149/2011.

... Il risultato della gestione dei residui, come meglio sarà chiarito in seguito, evidenzia la scarsa attendibilità dei crediti che l’Amministrazione non ha ritenuto nel tempo di considerare di dubbia esigibilità provvedendo a stralciarli dal conto del bilancio e conseguentemente ad iscriverli nell’attivo del conto del patrimonio.

3.3 Gestione dei residui.

Va rilevata la nulla o quasi inesistente attività di riscossione dei residui attivi antecedenti all’anno 2006. A tale riguardo si evidenzia che, relativamente al titolo I, la riscossione dei residui attivi corrisponde appena al 5,66%, mentre per i residui del titolo III corrisponde a solo il 2,09%. I residui ancora da riscuotere del titolo I e III sono riferiti alla TARSU e al Servizio Idrico Integrato risalenti anche ad annualità 1998, 1999 e 2000. Si sottolinea che tale situazione potrebbe incidere negativamente sull’autonomia finanziaria dell’Ente e si evidenzia che il nuovo principio contabile n. 3, punto 60, lett. d) stabilisce che in presenza di residui attivi con elevato grado di anzianità è necessario vincolare l’utilizzo dell’avanzo al loro effettivo realizzo.

⁶ Oggi: Regione Calabria Dipartimento Ambiente

⁷ Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria - delibera n.564/2009

⁸ Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria - delibera n.75/2012

L'analisi complessiva dei residui evidenzia che i residui attivi presentano un alto grado di vetustà, in quanto quelli antecedenti all'anno 2006 rappresentano il 32,93%, rispetto al totale dei residui attivi al 31.12.2009 (€ 49.172.993,45). In particolare, quelli di parte corrente (titoli I, II e III) corrispondono al 30,51% e quelli di parte in conto capitale (titoli IV e V) corrispondono al 39,50%. Ciò posto, e considerata la scarsissima attività di riscossione sopra vista, si può fondatamente ritenere che le partite residuali rivelino la conservazione di poste inesigibili o insussistenti, con evidenti ripercussioni negative sul risultato della gestione. Tale situazione di criticità è stata, tra l'altro, già segnalata anche in sede di esame del rendiconto dell'esercizio 2009 (delibera di questa Sezione n. 160/2011).

Le medesime criticità sono emerse anche per i residui passivi, che presentano un alto grado di vetustà, in quanto quelli antecedenti all'anno 2006 rappresentano il 46,64% rispetto al totale dei residui passivi al 31.12.2009 (€ 8.780.786,75). Nel dettaglio, quelli di parte corrente (titolo I) corrispondono al 10,14% e quelli di parte capitale (titolo II) corrispondono al 52,74%. I residui passivi antecedenti all'anno 2006 del titolo IV rappresentano il 5,15% sempre rispetto al totale al 31.12.2009 (€ 134.640,24), per i quali risulta necessario comunicare la provenienza e la natura.

Si osserva, in ultima analisi, che il totale dei residui attivi (pari a € 16.010.897,01) rispetto al totale degli accertamenti di competenza (pari a € 16.861.888,94) rappresenta il 94,95%. Inoltre, il totale dei residui passivi (pari a € 15.859.981,16) rispetto al totale degli impegni di competenza (pari a € 16.547.014,26) rappresenta il 95,85%.

Tali valori di incidenza percentuale evidenziano la forte criticità nella gestione dei residui e rivelano l'incapacità dell'ente di esercitare nei tempi dovuti le attività necessarie per il completamento delle fasi di gestione dell'entrata e della spesa.

La consistenza del valore dei residui passivi di parte corrente e di parte capitale, denota altresì una condizione sistematica di ritardo nei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Tale situazione complessiva è idonea a compromettere fortemente l'attendibilità del quadro finanziario risultante dal rendiconto 2010.

3.4 Anticipazioni di tesoreria.

La precarietà degli equilibri di bilancio, anche con riferimento a precedenti esercizi finanziari, ha concorso, nell'anno 2010, a determinare le condizioni per il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Risulta infatti che l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per 365 giorni, per un importo medio pari a € 5.081,08. Risulta inoltre uno scoperto per anticipazioni a chiusura dell'esercizio per un importo pari a € 1.854.594,96.

Inoltre, l'Ente ha fatto ricorso all'utilizzo per cassa di fondi aventi specifica destinazione... Con riferimento ai fondi a destinazione vincolata si rileva che l'Ente non ha mai provveduto ad istituire dei vincoli di cassa nelle scritture del Tesoriere. Da quanto emerso in fase istruttoria risulterebbe uno squilibrio di cassa della gestione vincolata dei fondi pari a € 3.928.909,46 la cui consistenza non è stata ricostituita. Tale condizione può compromettere la stabilità finanziaria dell'Ente, oltre che costituire elemento di responsabilità ed in tal senso l'Amministrazione comunale ha già provveduto ad interessare le competenti autorità giudiziarie.

In ogni caso, va rilevata la violazione degli artt. 195 e 222 del Dl.gs. n. 267/2000 in ordine alla irregolare gestione dell'anticipazione di cassa e dei fondi a destinazione vincolata. Tale aspetto è

ulteriormente aggravato dal fatto che dalle risultanze amministrativo-contabili il valore dell'anticipazione di tesoreria non rimborsata pari a € 1.854.594,96 è superiore al 5% delle entrate correnti che ammontano complessivamente ad € 11.687.082,62 e per tale motivo l'Ente non consegue nel 2010 il parametro obiettivo n. 9 ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario di cui al DM 24 settembre 2009.

3.5 Tempestività dei pagamenti.

In base a quanto evidenziato nel paragrafo dedicato all'esame della gestione dei residui, si può ritenere che il Comune versi in una condizione sistematica di ritardo nei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Inoltre, la condizione di costante deficit di cassa dell'Ente non consente il regolare assolvimento dei pagamenti nei confronti dei creditori nei termini di legge.

Per far fronte a tale criticità l'Ente ha adottato la delibera di Giunta comunale n. 53 del 02/04/2012 con la quale, in attuazione (tardiva) dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, sono state individuate in termini di indirizzo le misure organizzative necessarie per evitare ritardi nei pagamenti.

Si rileva che l'Ente per l'anno 2010 non ha adottato misure rivolte a garantire la tempestività dei pagamenti, né sono state rispettate le prescrizioni dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, che prevede l'adozione delle misure di indirizzo da parte dell'Organo di governo nel termine del 31.12.2009 con la conseguente pubblicazione delle stesse sul sito internet del Comune...

3.6 Debiti fuori bilancio, passività potenziali e passività pregresse.

L'importo dei debiti fuori bilancio, riconosciuti nel corso dell'esercizio 2010 per complessivi € 431.580,73 e generati da sentenze esecutive, rappresenta un elemento di forte criticità degli equilibri finanziari.

Si rileva che la formazione di debiti fuori bilancio si è caratterizzata, nel corso degli anni, per un costante incremento (anno 2007, € 99.820,00; anno 2008, € 84.383,00; anno 2009, € 230.949,00) denotando pertanto una criticità di natura strutturale per fronteggiare la quale l'Ente dovrà attuare misure correttive principalmente nella gestione del contenzioso, anche attraverso un puntuale monitoraggio dei procedimenti in corso.

Inoltre, vanno segnalate maggiori spese pari a circa € 267.497,91 riconducibili a posizioni debitorie pregresse nei confronti del "Comune di Melicuccà", della società "Piana Ambiente", delle società "Acque Reggine" e "PIT Aspromonte"....

... Si rileva che il conto del patrimonio risulta inattendibile in ragione di valori patrimoniali che non risultano rappresentati nella loro effettività...".

Bisogna ricordare che nel 2011 fu emanato il D.Lgs n.149 il quale, tra i meccanismi sanzionatori, aveva previsto, all'art. 6, comma 2, che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'art.1, c.168, della Legge n.266/2005, la competente Sezione Regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento

della finanza pubblica. In tali casi, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale alle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n.267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

Il dispositivo della citata deliberazione n.75/2012 della Corte dei Conti concludeva proprio in questi termini, vale a dire che aveva stabilito che, tenuto conto della situazione finanziaria riscontrata, le irregolarità e/o criticità accertate e le "necessarie misure correttive" indicate assumevano rilievo anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149.

Questa è stata l'ultima pronuncia della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria del Comune di Taurianova, come si è potuto vedere, giunta al termine di una serie di pronunce che sono sempre andate verso la medesima direzione, evidenziando annose problematiche perdurate nel tempo; la Corte aveva dato un vero e proprio *aut aut*: superare nel brevissimo tempo gli squilibri evidenziati ovvero avviare le procedure per la dichiarazione di dissesto.

La deliberazione fu acquisita agli atti dell'ente con prot.n.14825 del 13.06.2012 . Nel corso della gestione dello scorcio di esercizio 2012 intervenne il D.L. 10 ottobre 2012 n.174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, che aggiunse l'art.243-bis al D.Lgs. 267/2000 introducendo così la nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Tale previsione normativa, del tutto innovativa, ha stabilito che i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 del TUEL non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Alla chiusura dell'esercizio 2012 i dati contabili non erano affatto confortanti: l'ente continuava a gestire in anticipazione di tesoreria; le partite vincolate non erano state ricostituite; si era ancora in fase di transizione con la gestione tributaria della GIO.SE.TA. (posta in liquidazione il 31.05.2011) e le riscossioni non avevano avuto considerevoli miglioramenti; non erano diminuiti i debiti dell'ente che riportava un volume di residui passivi pari ad € 18.217.525,55; il risultato di amministrazione fu un disavanzo di 2.730.905,44.

Alla luce di tutto ciò, l'Amministrazione, prendendo atto di quanto imposto dalla Corte nella delibera n.75/2012 e della situazione finanziaria dell'ente, verificò il permanere della situazione di squilibrio che avrebbe potuto determinare il dissesto e valutò, comunque, di poter aderire alla innovativa procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ritenendo che un piano decennale di risanamento finanziario avrebbe consentito all'ente di superare le difficoltà rilevate e ricondurre il comune nell'alveo della sana e corretta gestione finanziaria.

Tale valutazione di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale scaturì anche dalla circostanza che l'art.243-bis scandisce tempi precisi per l'approvazione del piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti:

1. entro 60 giorni (oggi entro 90) dall'avvio della procedura l'Ente doveva presentare il piano di riequilibrio;

2. entro 10 giorni dall'adozione il piano di riequilibrio deve essere inviato alla Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno;
3. entro 90 giorni il Ministero dell'Interno si pronuncia a seguito di apposita istruttoria fornendo un parere alla Corte;
4. entro 60 giorni la Corte si pronuncia sul piano di riequilibrio.

In pratica entro otto mesi circa si doveva sapere se il piano era approvato o meno, con la conseguenza rispettivamente di avviare un reale risanamento ovvero dichiarare il dissesto. Il tutto, secondo le previsioni di allora, si sarebbe dovuto esaurire entro settembre 2013.

In realtà se oggi, a distanza di circa cinque anni, si sta deliberando il dissesto sulla base del diniego dell'approvazione del piano di riequilibrio vuol dire che i tempi, purtroppo, non sono stati esattamente quelli preventivati.

I Piani di Riequilibrio Pluriennale

Le procedure di riequilibrio finanziario pluriennale avviate dal Comune di Taurianova sono state due. La prima fu avviata con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 8 gennaio 2013 e il piano di riequilibrio che fu presentato partiva da queste considerazioni: *“A seguito di un’attenta analisi della condizione economico finanziaria del Comune di Taurianova il Consiglio Comunale, con deliberazione n.8 del 8 gennaio 2013, ha preso atto dell’esistenza di uno squilibrio finanziario causato da uno stato debitorio pregresso che genera un aumento quotidiano dell’indebitamento verso i fornitori in quanto, la ormai strutturalmente cronica carenza di liquidità, impedisce di far fronte con regolarità e tempestività ai pagamenti delle spese ordinate. Si aggiunga, inoltre, la scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie che, non trovando più sostegno nei trasferimenti statali, ormai in continua, costante e progressiva diminuzione in applicazione delle norme sul federalismo fiscale, decrementa inesorabilmente la disponibilità di risorse liquide costringendo l’Ente al continuo ricorso ad anticipazione di tesoreria ai sensi dell’art.222 del D.Lgs. 267/2000. Nel prendere atto della grave situazione economico finanziaria in cui versa questo Ente, con la citata deliberazione il Consiglio Comunale ha ritenuto doveroso dare avvio alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex artt.243-bis e seguenti del T.U.E.L...”*.

Tale piano non fu approvato dalla Corte dei Conti nel mese di febbraio 2014⁹; intanto, però, a seguito decreto legge 6 marzo 2014 n.16, il quale, all’art.3, comma 2, come modificato in sede di conversione dalla legge n.68 del 2.05.2014, aggiungeva il comma 573-bis all’art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147 stabilendo che: *“Per l’esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nell’anno 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero delle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all’avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia*

⁹ La Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria – adottava la deliberazione n.14/2014 del 13 febbraio 2014, notificata all’Ente in data 19 febbraio 2014 con nota prot.n.1130 ed acquisita agli atti in data 19 febbraio 2014 con prot.n.3842, con la quale stabiliva di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale valutandolo non congruo ai fini del riequilibrio finanziario dell’Ente.

come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato...".

Sulla base di tale normativa, avendo ritenuto che la situazione contabile e finanziaria del Comune di Taurianova non fosse tale da condurre ad un conclamato dissesto finanziario e nella consapevolezza di aver intrapreso un percorso di risanamento tendente proprio al miglioramento delle condizioni economiche finanziarie dell'Ente, è stato deliberato con atto della Commissione Straordinaria n.35 del 9 aprile 2014 la *"Riproposizione nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.243-bis del D.Lgs. 267/2000"*.

Anche nella elaborazione del nuovo piano di riequilibrio, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n.79 del 16 luglio 2014, poi più volte rimodulato, fino all'ultima con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04.04.2016, (che per intenderci è quello definitivamente non approvato), i fattori di squilibrio che vengono evidenziati sono sempre gli stessi:

1. il continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria fin dall'esercizio 2004 senza soluzione di continuità e senza riuscire a fine esercizio a rimborsare per intero la quota anticipata dal tesoriere;
2. l'utilizzazione in termini di cassa di partite vincolate, in modo particolare e consistente, negli anni 2007 – 2009 e 2010, per euro complessivi di 4.516.000,00 (così dettagliati: Mutui Banca OPI € 3.000.000,00; Finanziamento TERNA € 616.000,00; Finanziamento Regione Calabria per risanamento dissesto idrogeologico € 900.000,00);
3. bassa capacità di riscossione dei tributi propri, in particolar modo in conto residui, registrata dall'esercizio 2007 in poi.

Nella redazione dell'ultimo piano di riequilibrio, però, vennero evidenziati alcuni risultati positivi ottenuti sulla via del risanamento intrapresa. In particolare la Commissione Straordinaria ha scritto:

"...Non si può affermare, senza palesare dubbi, che, sulla base di dati storicamente consolidati, le misure adottate, in prospettiva, non possono essere adeguate al risanamento; forse non lo saranno nell'arco di un triennio, ma sicuramente nel più ampio periodo concesso dalla procedura di riequilibrio pluriennale le condizioni finanziarie possono mutare concretamente e sostanzialmente.

Che il processo di risanamento sia stato avviato risulta del tutto evidente; dimostrazione ne sono i risultati conseguiti nell'ultimo triennio rispetto agli anni precedenti sia in termini di incremento delle riscossioni che in termini di riduzione di spese e di sprechi, piuttosto che nell'abbandono delle società partecipate, nel contenimento della spesa per il personale, per i contributi elargiti, ecc.. Anche la Corte rileva in alcuni passaggi della delibera in esame¹⁰ alcuni miglioramenti nella gestione, che all'occhio attento del lettore non passano inosservati:

- *la ricostituzione, seppur parziale, delle partite vincolate¹¹, fino ad allora nulla era stato fatto dalle precedenti gestioni;*
- *le entrate di carattere eccezionale sono state destinate alla copertura di entrate aventi analogo natura nel 2011 e 2012, così non è stato nel 2010¹²;*
- *la gestione di competenza ha avuto un risultato positivo nell'ultimo triennio¹³;*

¹⁰ Delibera n.14/2014 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria.

¹¹ Delibera cit. pag.12

¹² Delibera cit. pag.20

¹³ Delibera cit. pag.20

- “...nelle voci generiche rubricate “Altre servizi per conto di terzi” non si registrerebbero, in linea di massima, spese non pertinenti. Peraltro, questa Sezione, nella deliberazione 75/2012, ha avuto modo di rilevare l'appostazione nel rendiconto 2010 di poste non congrue con la natura propria delle partite di giro...”¹⁴;
- decremento della spesa complessiva degli organi istituzionali tra l'esercizio 2011 e 2012, nonché la prevista riduzione per il 2013¹⁵.

Questo è solo quello che la Corte ha rilevato in relazione alla disamina del Piano; può sembrare poco, ma è sicuramente significativo di un cambiamento di direzione nella gestione finanziaria dell'Ente. In verità, fino ad oggi, dall'attività che l'Ente ha potuto effettuare direttamente si è cercato di ottenere il maggior profitto...”.

E' doveroso ricordare che le criticità cui si fa riferimento e che vengono contestate nella gestione finanziaria dell'Ente sono state poste come obiettivi principali da raggiungere con il piano di riequilibrio.

In particolar modo seguendo le direttive della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – che nella deliberazione n.12/SEZAUT/2012 suggerisce di considerare che, seppur rigorosamente impostati i criteri di risanamento della gestione, l'ampiezza decennale del piano vincola anche le gestioni future; per cui la graduazione del risanamento mediante il superamento dei fattori di squilibrio, deve privilegiare un maggior peso delle misure previste, nei primi anni del piano stesso e, preferibilmente, negli anni residui del mandato della consiliatura e, comunque, nei primi cinque anni.

Una volta approvato il piano di riequilibrio, proprio in virtù di quanto sopra suggerito dalla Corte, il percorso di risanamento è stato impostato cercando di dare immediata soluzione, o almeno sollievo, alle criticità più rilevanti nel primo quinquennio del piano rinviando il risanamento completo al termine del decennio.

Pur se non approvato formalmente il piano di riequilibrio da parte degli organi competenti, la gestione è stata orientata al risanamento fin da quando il piano è stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto n.17 del 8 marzo 2013.

I fattori di squilibrio

1. Anticipazione di tesoreria.

La condizione di deficitarietà di cassa per il comune di Taurianova ha rivestito dall'anno 2004 in poi carattere strutturale presentando un andamento sempre negativo. Il ricorso all'anticipazione di tesoreria dovrebbe essere una procedura da avviare in caso di temporanea carenza di liquidità per poter far fronte ai pagamenti e da restituire al tesoriere entro il 31 dicembre dell'esercizio.

Questo Ente invece ha fatto ricorso costantemente e senza soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria fin dall'esercizio finanziario 2004; la tabella seguente ne evidenzia la mancata restituzione alla fine di ogni esercizio:

¹⁴ Delibera cit. pag.23

¹⁵ Delibera cit. pag.24

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	
Anno	Importo non rimborsato
2004	€ 568.382,25
2005	€ 1.072.417,14
2006	€ 245.923,84
2007	€ 784.222,97
2008	€ 1.289.675,12
2009	€ 647.873,65
2010	€ 1.854.594,96
2011	€ 1.556.778,98
2012	€ 2.120.772,70
2013	€ 823.359,29

La cronica mancanza di liquidità denota, con evidenza incontrovertibile, una scarsa capacità del Comune a riscuotere le entrate proprie. Ciò è ancora più grave fino all'anno 2010 poiché ancora, a quella data, lo Stato trasferiva cospicue entrate al Comune utili al finanziamento del bilancio.

A mero titolo di pro memoria si riepiloga l'andamento dei pagamenti che lo Stato ha effettuato al Comune di Taurianova dal 2004 al 2016¹⁶:

Pagamenti dalla Stato	
Anno	Incassi
2004	€ 5.483.088,88
2005	€ 5.499.732,93
2006	€ 5.359.648,80
2007	€ 4.881.716,68
2008	€ 4.765.286,26
2009	€ 5.314.570,93
2010	€ 5.409.377,71
2011	€ 4.392.823,36
2012	€ 3.425.421,76
2013	€ 3.685.387,02
2014	€ 3.711.222,80
2015	€ 2.692.122,52
2016	€ 3.403.440,00

Questi dati non hanno bisogno di commenti.

Nonostante le difficoltà incontrate, con l'aiuto anche dell'iniezione di liquidità fornita dal DL n.35/2013 e successivi, il Comune è riuscito a venir fuori, dopo ben dieci anni, dall'anticipazione di tesoreria. Dall'esercizio 2014 l'Ente non utilizza più anticipazione del tesoriere e chiude gli esercizi (così è stato per il 2014 – 2015 e 2016) con un saldo positivo di cassa.

Che si voglia prendere atto o no di questa situazione, è inconfutabile che dal 2014 al 2017 il Comune ha un fondo di cassa positivo; avendo così in un biennio (2013-2014) raggiunto uno degli obiettivi dei piani di riequilibrio: uscire dall'anticipazione di tesoreria.

¹⁶ Fonte Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Finanza Locale

2. Ricostituzione delle partite vincolate

Altro fattore di squilibrio evidenziato anche nelle diverse pronunce dalla Corte dei Conti è l'utilizzo non conforme alla legge che è stato fatto delle somme a destinazione vincolata.

Il riferimento è a tre situazioni in particolare:

- Mutui ex Banca OPI € 3.000.000,00 (anno 2006);
- Finanziamento Regionale dissesto idrogeologico € 900.000,00 (anno 2009);
- Finanziamento TERNA € 616.000,00 (anno 2010).

Fino all'esercizio 2011 l'Ente non aveva creato presso il tesoriere gestioni di cassa vincolata, per cui tutte le somme che venivano introitate erano destinate alla cassa libera e quindi al pagamento di spese per le quali non erano invece destinate.

Dal 2011 si è provveduto ad istituire i conti vincolati presso il tesoriere e si è dato avvio al processo di ricostituzione delle partite vincolate.

Quando fu approvato il piano di riequilibrio nel 2013 esisteva un'esposizione per partite vincolate da ricostituire così rappresentata, proveniente da una già parziale ricostituzione delle originarie partite vincolate pari ad € 4.516.000,00:

Descrizione	Importo originario	Importo da ricostituire
Mutui Banca ex OPI	€ 3.000.000,00	€ 2.151.366,22
Finanziamento TERNA per infrastrutture	€ 616.000,00	€ 616.000,00
Finanziamento Regionale Dissesto Idrogeologico	€ 900.000,00	€ 900.000,00
TOTALE	€ 4.516.000,00	€ 3.667.366,22

Alla data del 10 novembre 2017 il fondo di cassa presso la Banca d'Italia ammonta ad € 1.566.896,21 che costituisce interamente cassa vincolata.

Con un fondo di cassa simile si può affermare che la situazione al 10 novembre 2017 della ricostituzione delle partite vincolate è la seguente:

Descrizione	Importo residuo da ricostituire	Fondo di cassa	Importo da ricostituire
Mutui Banca ex OPI	€ 1.068.975,05	€ 1.068.975,05	€ 0,00
Finanziamento TERNA per infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamento Regionale Dissesto Idrogeologico	€ 712.249,65	€ 497.921,16	€ 214.328,49
TOTALE	€ 1.781.224,70	€ 1.566.896,21	214.328,49

Si può così riepilogare l'evoluzione che le contestate partite vincolate hanno avuto nel tempo: inizialmente si dovevano ricostituire 4.516.000,00; dall'anno 2011 e prima dell'avvio della procedura di riequilibrio pluriennale erano state ricostituite parzialmente per € 848.633,78; durante la procedura di riequilibrio fino alla data del 10 novembre 2017 sono state ricostituite parzialmente, rimanendo ancora da ricostituire € 214.328,49.

Anche in questo caso non può che rilevarsi un andamento della ricostruzione delle partite in linea con quanto previsto nei piani di riequilibrio pluriennale, tenuto conto che nell'arco di un quadriennio sono state ricostituite il 94,15% delle partite incriminate.

3. Capacità di riscossione delle entrate

Indubbiamente la criticità più difficile da superare è costituita proprio dal miglioramento della capacità di riscossione delle entrate proprie.

La riscossione delle entrate proprie non dipende esclusivamente dalla gestione interna all'ente ma è derivazione di una serie di fattori che la influenzano notevolmente.

Nei due piani di riequilibrio è stata sempre messa in rilievo questa problematica illustrando le diverse vicende che hanno contribuito a rendere complicata la gestione delle entrate proprie del Comune.

La bassa percentuale di riscossione è una criticità strutturale evidenziata in tutte le pronunce della Corte dei Conti e risalente negli anni. Si aggiunga la vicenda GIO.SE.TA. che ha creato ancora maggiore scompiglio nella gestione tributaria per diversi motivi: innanzitutto perché affidando nel 2007 tutta la gestione del servizio tributi alla società partecipata si è, di fatto, svuotato di attribuzioni l'ufficio tributi, il cui personale nel quinquennio di gestione GIO.SE.TA. è stato mantenuto solo per dare informazioni al pubblico che, comunque, spesso e volentieri si recava all'ufficio tributi del comune per avere notizie. In secondo luogo i contribuenti non hanno mai visto di buon grado la gestione della partecipata e non avevano fiducia sul destino dei loro pagamenti, circostanza che ha determinato in parte una caduta delle riscossioni. Questa "percezione negativa" che i contribuenti avevano avuto riguardo alla GIO.SE.TA. ha trovato, per così dire, conferma nei fatti accaduti nella sede di Gioia Tauro della società dove alcuni dipendenti della stessa sono stati imputati per furto a seguito di accertati ammanchi di cassa per circa 200.000,00 €.

Infine si aggiunga che nella fase di rientro del servizio all'interno del Comune con restituzione di "pieni poteri" all'ufficio tributi si sono verificate innumerevoli difficoltà nel passaggio di consegne che è avvenuto, peraltro parzialmente, a marzo dell'anno 2014 dopo che la società è stata posta in liquidazione a maggio del 2011.

Nei prospetti che seguono sono indicati distintamente i valori degli incassi in conto competenza in relazione agli accertamenti di entrata registrati negli esercizi dal 2011 al 2016.

	Rendiconto esercizio 2011			Rendiconto esercizio 2012			Rendiconto esercizio 2013		
	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A) *100	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A) *100	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A) *100
Titolo I - Tributi propri	6.434.880,06	5.114.582,72	79,48%	7.199.758,60	4.601.428,79	63,91%	7.532.848,39	4.949.133,56	65,70
Titolo II - Trasferimenti correnti	2.811.346,14	1.122.033,50	39,91%	1.576.204,96	1.416.223,01	89,85%	1.390.931,94	1.157.899,81	83,25
Titolo III - Entrate extratributarie	1.548.065,85	282.953,23	18,27%	1.635.594,27	400.532,91	24,49%	1.469.756,83	320.779,61	21,83

Totale Entrate Correnti	10.794.292,05	6.519.569,45	60,39%	10.411.577,83	6.418.184,71	61,64%	10.393.537,16	6.427.812,98	61,84
-------------------------	---------------	--------------	--------	---------------	--------------	--------	---------------	--------------	-------

	Rendiconto esercizio 2014			Rendiconto esercizio 2015			Preconsuntivo esercizio 2016		
	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A) *100	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A) *100	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A) *100
Titolo I - Tributi propri	6.873.971,68	5.734.966,97	84,43%	8.085.161,11	5.174.465,31	64,00%	6.846.547,55	5.160.803,76	75,38%
Titolo II - Trasferimenti correnti	1.344.884,92	1.193.784,92	88,76%	1.845.664,49	1.335.729,01	72,37%	1.718.390,00	1.705.255,81	99,24%
Titolo III - Entrate extratributarie	1.979.829,43	238.260,16	12,03%	5.226.307,54	430.824,88	8,24%	1.885.555,87	489.418,0	25,95%
Totale Entrate Correnti	10.198.686,03	7.176.012,05	70,36%	15.157.133,14	6.941.019,20	45,79%	10.450.389,42	7.355.477,57	70,38%

Dall'analisi dei prospetti risulta una buona capacità di riscossione in conto competenza, riscossione che peraltro misura un andamento crescente che va dal 60% circa del 2011 al 70% circa del 2016.

In riferimento al dato del 2015, questa bassa percentuale era già stata spiegata sia in sede di rimodulazione del piano di riequilibrio sia in sede degli ultimi chiarimenti forniti alla Corte dei Conti in seguito alla deliberazione n.2/2017. Si riporta testualmente il chiarimento fornito:

"...Sulla capacità di riscossione occorre analizzare più nel dettaglio i dati relativi al preconsuntivo 2015 affinché gli stessi non siano fuorvianti.

Al titolo I risultano registrati gli accertamenti derivanti dall'approvazione della lista di carico relativa ai contribuenti evasori totali TARSU-TARES per le annualità dal 2010 al 2013. L'importo complessivo degli accertamenti ammonta ad € 1.200.000,00 circa, per un totale di 1.262 avvisi di accertamento emessi. Tali atti sono stati notificati negli ultimi tre mesi dell'anno 2015 e, verosimilmente, saranno riscossi nel corso dell'esercizio 2016.

Tale attività scaturente dal lavoro dell'ufficio tributi sulla lotta all'evasione ha finora dato un ottimo risultato, tenuto conto che solo 7 sono i ricorsi pendenti presso la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria. Alcuni contribuenti hanno chiesto una rateizzazione del debito, mentre altri hanno iniziato a pagare già nell'anno 2015.

Al titolo II le somme non ancora incassate, ma accertate, sono relative ai trasferimenti che il Ministero dell'Interno dovrà effettuare al Comune di Taurianova in qualità di Ente Capofila nell'ambito dei progetti socio assistenziali PAC. L'importo complessivo che rimane da incassare, già speso e rendicontato, ammonta ad € 433.385,48.

Al titolo III sono stati reimputati i ruoli idrici relativi alle annualità 2013 e 2014 per complessivi € 2.585.172,00 in quanto si riteneva di poterli riscuotere nel corso del 2015, invece l'annualità 2013 è stata mandata in riscossione in questi giorni con scadenza 30 aprile 2016 e l'annualità 2014 verrà mandata in riscossione a seguire (sempre nell'anno 2016). In più risulta tra le somme

accertate, in conto competenza 2015, la lista di carico per il servizio idrico reso nel 2015 (per complessivi € 1.574.825,30) che di fatto ancora non è stato avviato alla riscossione. Appare del tutto evidente che se dalle somme accertate pari ad € 5.121.394,46 escludiamo le liste di carico non ancora messe in riscossione pari ad € 4.159.997,30 (2.585.172,00 + 1.574.825,30), la capacità di riscossione effettiva da riportare al Titolo III è data dal seguente rapporto: 430.824,88 (riscossioni) su 961.397,16 (accertamenti) = 44,81%.”¹⁷

In merito alle riscossioni della partita reimputata relativa ai ruoli idrici si evidenzia che al 24 ottobre 2017 le somme riscosse sono le seguenti:

Valore iniziale	RISCOSSIONI			Totale	Residuo
	Anno 2015	Anno 2016	Al 24/10/2017		
3.142.234,30 €	131.655,52 €	575.257,77 €	799.841,47 €	1.506.754,76 €	1.635.479,54 €

Lo stesso discorso non può farsi per la riscossione in conto residui dove le percentuali non hanno registrato lo stesso livello e andamento, come di seguito rappresentato:

	Rendiconto esercizio 2011			Rendiconto esercizio 2012			Rendiconto esercizio 2013		
	Accertamenti su Residui (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A) *100	Accertamenti su Residui (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione e % (R/A) *100	Accertamenti su Residui (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A) *100
Titolo I - Tributi propri	4.923.404,69	900.708,06	18,29%	4.283.746,02	1.035.055,44	24,16%	5.687.911,58	903.107,24	15,87%
Titolo II - Trasferimenti correnti	385.568,77	243.620,46	63,18%	165.194,37	146.231,39	88,52%	106.095,06	70.285,60	66,22%
Titolo III - Entrate extratributarie	5.800.160,46	123.166,04	2,12%	5.613.756,75	427.044,51	8,27%	6.007.488,52	673.038,95	11,20%
Totale Entrate Correnti	11.109.133,92	1.267.494,56	11,40%	10.062.697,14	1.608.331,34	15,98%	11.801.495,16	1.646.431,79	13,95%

	Rendiconto esercizio 2014			Rendiconto esercizio 2015			Rendiconto esercizio 2016		
	Accertamenti su Residui (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A) *100	Accertamenti su Residui (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A) *100	Accertamenti su Residui (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione e % (R/A) *100
Titolo I - Tributi propri	7.368.020,86	1.288.593,54	17,49%	5.978.373,50	252.369,07	4,22%	7.090.491,09	715.975,15	10,09%
Titolo II - Trasferimenti correnti	259.100,13	29.726,43	11,47%	337.131,42	93.055,90	27,60%	682.279,97	67.202,51	9,85%
Titolo III - Entrate extratributarie	6.138.773,93	69.021,40	1,12%	2.916.708,19	221.156,55	7,58%	5.761.632,72	649.756,16	11,46%

¹⁷ V. pag.13 - Piano Pluriennale di Riequilibrio rimodulato con Del. CC n.20 del 04.04.2016

Totale Entrate Correnti	13.765.894,92	1.387.341,37	10,07%	9.232.213,06	566.581,52	6,13%	13.534.403,78	1.432.933,32	10,59
-------------------------	---------------	--------------	--------	--------------	------------	-------	---------------	--------------	-------

Il risultato indubbiamente poco lusinghiero della capacità di riscossione delle somme accertate in conto residui peggiora pesantemente il risultato complessivo della riscossione (accertamenti in conto residui + competenza) che si attesta nelle percentuali indicati nella successiva tabella:

Annualità	Accertamenti R+C	Riscossioni R+C	Totale %
Rendiconto 2011	21.903.425,97 €	7.787.064,01 €	35,55%
Rendiconto 2012	20.474.274,97 €	8.098.516,05 €	39,55%
Rendiconto 2013	22.195.032,32 €	8.074.244,77 €	36,38%
Rendiconto 2014	23.964.580,95 €	8.563.353,42 €	35,73%
Rendiconto 2015	24.389.346,20 €	7.507.600,72 €	30,78%
Rendiconto 2016	23.984.793,20 €	8.788.410,89 €	36,64%
	136.911.453,61 €	48.819.189,86 €	35,66%

Per brevità non sono stati riportati i risultati delle riscossioni degli anni precedenti al 2011 in quanto la scarsa capacità di riscossione era stata già più volte segnalata dalla Corte dei Conti come riportato nella presente relazione.

Dopotutto, proprio per queste segnalazioni della Corte, uno dei fattori di squilibrio rilevati nel piano di riequilibrio fu quello della bassa capacità di riscossione. Come già scritto, la criticità più dura da superare è quella di incrementare il livello delle riscossioni; perché, si ribadisce, la capacità di riscossione è strettamente legata a fattori esterni alla gestione dell'ente di non facile manipolazione. L'ufficio tributi ha lavorato molto, in questi anni di riavvio dell'attività internalizzata, su diversi fronti:

1. la ricostituzione dell'ufficio stesso;
2. la lotta all'evasione;
3. il riallineamento delle liste di carico all'anno di competenza;
4. l'incremento delle riscossioni.

Con la reinternalizzazione del servizio tributi sarebbe stato doveroso dotare l'ufficio del personale necessario e della strumentazione adatta. Purtroppo ancora oggi questo processo non è concluso. L'ufficio tributi si trova a gestire: l'IMU, la TARI, il Canone Idrico, la TOSAP, la ICP, le pubbliche affissioni. Per ognuna di queste entrate bisogna gestire la riscossione spontanea (con emissione delle liste di carico), aggiornare l'anagrafe tributaria, verificare i pagamenti eseguiti, elaborare gli avvisi di accertamento o inviare solleciti, creare i ruoli coattivi, gestire la riscossione coattiva, verificare i termini di decadenza e prescrizione evitando di farli decorrere, fornire informazioni ai contribuenti allo sportello, ricercare gli evasori, gestire il contenzioso presso le commissioni tributarie. Per espletare al meglio queste attività, elencate in estrema sintesi, è necessario che per ciascuna entrata da gestire siano dedicati almeno tre dipendenti a tempo pieno e di diverse categoria per poter svolgere correttamente tutte le attività. Attualmente l'ufficio tributi conta 2 unità di cat. "C" a tempo pieno, 1 unità di cat. "B" a tempo parziale, 1 unità di cat. "A" a tempo parziale e 1 LSU contrattualizzato di cat. "A" a tempo parziale; per un totale complessivo di unità lavorative pari a TRE.

Va da sé che l'ufficio tributi è abbondantemente sottodimensionato! E questo non è un problema di facile soluzione perché deriva, sia direttamente che indirettamente, dalla politica di blocco delle assunzioni che ha ridotto drasticamente il personale in servizio presso gli enti locali senza la possibilità di un concreto reintegro del personale cessato.

Nonostante le difficoltà l'ufficio tributi si è impegnato in maniera veramente encomiabile per aggiornare le liste di carico, TARI e IDRICO, rendendole veritiere rispetto a quelle presenti qualche anno addietro; anche nell'aggiornamento degli indirizzi di recapito della corrispondenza. Fino a qualche anno fa su 5.500 bollette del canone idrico o altrettante della TARI l'ufficio postale ne restituiva il 20% circa, sia dell'uno che dell'altra, perché gli indirizzi erano sbagliati. Oggi questo non succede, le bollette che tornano indietro non arrivano alla centinaia.

Sul fronte della lotta all'evasione sono stati ottenuti dei risultati davvero entusiasmanti, si pensi ai 1262 contribuenti in più che nel 2013 sono stati iscritti nel ruolo TARES e che erano del tutto sconosciuti all'anagrafe tributaria del comune. Un numero enorme se si tiene conto che il ruolo complessivo è composto da 6.000 utenti circa. Lo stesso lavoro viene condotto ogni anno con l'emissione degli avvisi di accertamento ICI/IMU. Quest'anno a seguito della lettura dei misuratori di acqua potabile avviata nella prima metà dell'anno è stato possibile mettere già in pagamento la lista di carico 2016 per il canone idrico e entro fine anno saranno concluse le seconde letture dell'anno 2017 che consentiranno entro febbraio 2018 di mandare in pagamento l'anno 2017, allineando finalmente la fatturazione del ruolo idrico al periodo di competenza; cosa che con la tassa rifiuti è stato già fatto dal 2013.

Purtroppo ad un incremento così cospicuo dell'attività di accertamento dell'evasione tributaria non corrisponde un'altrettanta espansione della capacità di riscossione.

Su questo punto è doverosa una precisazione seppure molto schietta.

La capacità di riscossione è oggettivamente influenzata da fattori esterni: non c'è dubbio che se il contribuente non vuole pagare, più che perseguirlo fino al pignoramento non si può fare; ovviamente questo rallenta notevolmente il processo di riscossione.

Se a Taurianova la percentuale di riscossione spontanea si attesta poco sopra il 50% (parliamo di TARI e IDRICO) vuol dire che la metà dei contribuenti, pur usufruendo del servizio, non intende pagare. E ribadiamo che il comune i servizi che deve fornire li fornisce: il servizio raccolta rifiuti è il più invidiato del territorio e continua a ricevere premi a livello nazionale; il servizio idrico, con enormi sacrifici, viene gestito in modo da garantire al minimo la mancanza di acqua ed in ogni caso l'acqua che si paga è quella consumata!

Spesso in consiglio comunale sono stati citati gli articoli della Costituzione, il 3 - *Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale...*, il 4 - *La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto...* che tuttavia sancisce anche che *Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società*; ma mai nessuno ha ricordato l'art.53 della Costituzione; bene... lo ricordiamo ora: *Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva...*

Ricordiamolo che i cittadini italiani, e quelli taurianovesi ne fanno parte a pieno titolo, non hanno solo diritti ma hanno anche doveri! Tra questi: il dovere di contribuire con la propria attività al progresso materiale della società (art.4 Costituzione) e a concorrere alle spese per i servizi, che la

pubblica amministrazione fornisce, secondo la loro capacità contributiva, vale a dire secondo le loro possibilità economiche. Purtroppo a Taurianova non è sempre così, abbiamo molti casi, registrati all'ufficio tributi, di contribuenti che a fronte di una elevata capacità contributiva si ostinano a non pagare. Naturalmente l'ufficio seguirà questi pseudo cittadini fino all'esecuzione forzata ma ben si capisce che questo rallenta il processo di riscossione. Quel che si vuole evidenziare, in questo caso, è che la coscienza civile di questa tipologia di contribuenti li dovrebbe spingere a contribuire al mantenimento di servizi a livelli ottimali nella loro città senza che per fare ciò debbano essere inseguiti dall'ufficio tributi.

Poi ci sono le categorie di contribuenti che invece hanno vere difficoltà a pagare, dopo tutto bisogna rammentare che le statistiche a livello nazionale indicano la Calabria quale fanalino di coda nelle classifiche della capacità reddituale.

In particolare a Taurianova gli ultimi dati statistici che abbiamo, hanno fatto registrare un reddito IRPEF per abitante pari ad € 4.529,00. Tale dato, facendo due conti, ci rappresenta una immagine drammatica! Dai dati dell'anagrafe del Comune di Taurianova esistono 5.878 nuclei familiari, su un totale di 15.602 abitanti. Questo significa che a Taurianova una famiglia media è formata da 2,65 componenti e che il suo reddito medio annuo è di € 12.001,85. Ma ancora più grave è il ritratto se si tiene conto delle soglie di povertà assoluta che *"rappresentano i valori rispetto ai quali si confronta la spesa per consumi di una famiglia al fine di classificarla assolutamente povera o non povera. Ad esempio, per un adulto (di 18-59 anni) che vive solo, la soglia di povertà è pari a 817,56 euro mensili se risiede in un'area metropolitana del Nord, a 733,09 euro se vive in un piccolo comune settentrionale, a 554,03 euro se risiede in un piccolo comune del Mezzogiorno."*¹⁸

A Taurianova secondo i dati sopra riportati siamo mediamente ad € 377,00 mensili di reddito ad abitante e quindi al di sotto del predetto limite di spesa mensile che delimita la soglia della povertà assoluta. Ovviamente tutto ciò non tiene conto del latente che, purtroppo, nella realtà socio economica del nostro territorio rappresenta una percentuale molto elevata, spesso legata a fenomeni di malaffare.

A questi aspetti prettamente territoriali si aggiungano i ritardi negli incassi legati alla politica statale. Mentre da un lato gli enti locali cercano in tutti i modi di adoperarsi per poter migliorare gli incassi, consapevoli ormai del fatto che solo riscuotendo le entrate proprie potranno garantire i servizi essenziali ai cittadini, dall'altro lato il percorso intrapreso dalla politica centrale ha seguito la direzione opposta. Dapprima con il decreto Salva Italia è stato stabilito che Equitalia non avrebbe riscosso più per conto dei Comuni, per cui gli enti locali dovevano organizzarsi in proprio o tramite altri concessionari; successivamente, sempre con legge dello Stato, sono state autorizzate rateizzazioni dei debiti tributari fino a 120 rate mensili (dieci anni); oggi assistiamo a due rottamazioni (condoni) di ruoli presso ex Equitalia, quindi anche di ruoli che questa gestiva per conto dei Comuni, con conseguenti ricadute sui bilanci degli enti locali. In più, in barba all'autonomia tributaria degli enti locali, da qualche anno le leggi di stabilità puntualmente prevedono il blocco delle aliquote di imposte e tasse comunali. Tutte queste manovre non fanno altro che rallentare il processo di riscossione: come si può pretendere di riscuotere subito se poi si autorizzano, per legge dello Stato, pagamenti a 10 anni?

¹⁸ Fonte Istat, Report - La povertà in Italia 2016 - 13 luglio 2017

Visti i pessimi risultati ottenuti con il decreto salva Italia che ha definitivamente impedito ai Comuni di riscuotere tramite Equitalia, oggi assistiamo ad un'inversione di marcia da parte del Governo, tant'è che la scorsa legge di bilancio ha previsto la chiusura di Equitalia con passaggio di funzioni alla nuova Agenzia delle Entrate Riscossione e ha consentito, fortunatamente, al nuovo concessionario di gestire anche le riscossioni dei tributi comunali.

Brevi considerazioni sulla deliberazione della Corte dei Conti Calabria n.56/2017

Con la deliberazione n.56 del 2017 la Corte dei Conti Calabria ha dato il diniego all'approvazione del piano di riequilibrio avendolo valutato non congruo al risanamento finanziario dell'ente.

La deliberazione parte anch'essa dall'analisi della deliberazione della stessa Corte n.75/2012 e esegue una disamina della situazione finanziaria dell'ente al fine di verificare che le impostazioni del piano di riequilibrio ne consentano il risanamento.

Sulle valutazioni che la Corte effettua in relazione alla corretta contabilizzazione del Fondo Svalutazione Crediti riteniamo che le stesse non siano condivisibili come evidenziato anche in sede di ricorso. Il FSC previsto nei bilanci dell'ente negli anni dal 2012 al 2014 è stato contabilizzato secondo le regole e i principi contabili del precedente ordinamento (D.Lgs. 77/95) che non prevedevano, a differenza di quanto scritto oggi chiaramente nel D.Lgs. 118/2011 sul FCDE, che il FSC confluisse nell'avanzo anche in caso di incapienza dello stesso, vale a dire in caso di disavanzo di amministrazione. Dopotutto tale paventata discrasia non era stata mai segnalata né dalla Corte stessa che ha controllato i bilanci e i rendiconti di quegli anni, oltre al primo piano di riequilibrio, né dagli organi interni di controllo; questo perché, riteniamo, la contabilizzazione fosse corretta, proprio in assenza di una esplicita indicazione normativa.

Su quanto rilevato nella deliberazione per il Fondo Pluriennale Vincolato di sottolinea che le difficoltà nel passaggio all'applicazione dei nuovi principi contabili non le abbiamo mai nascoste. Nello specifico il calcolo del FPV inizialmente influenzato da un errore nel riaccertamento straordinario dei residui è stato già dal 2015 stesso riportato nella sua regolarità. In più vi è da evidenziare che non è stata ampliata affatto la capacità di spesa per il primo errore di calcolo perché il ravvedimento è stato subito effettuato in sede di bilancio 2015 e rendiconto 2015.

Per quanto concerne il rapporto tra entrate e spese non ripetitive è stato dimostrato con dati contabili che le entrate straordinarie hanno finanziato spese straordinarie e che quest'ultime sono state tutte pagate, seppure le entrate straordinarie non sono state incassate con la stessa cadenza dei pagamenti. Ma ciò è inevitabile: le entrate straordinarie sono riferite al recupero dell'evasione tributaria. E' naturale che le somme iscritte in bilancio a titolo di recupero evasione tributaria hanno sicuramente un ciclo di riscossione più lungo trattandosi di dover riscuotere somme da evasori che non sono avvezzi al pagamento dei tributi!

Per quanto riguarda la situazione debitoria il comune ha evidenziato i maggiori creditori dell'Ente che sono sostanzialmente le imprese di factoring che hanno acquistato i crediti ENEL ENERGIA e EDISON.

In merito bisogna fare un po' di chiarezza. La spesa per energia elettrica molto spesso è di difficile quantificazione precisa perché soggetta, di anno in anno, a variazioni di tariffe, variazioni di consumi, bollette che arrivano a conguaglio di anni pregressi, dispersione di energia, nuovi allacci e

quant'altro. Sono tutti fattori che sicuramente non consentono agli uffici competenti di effettuare stime precise.

Ciò premesso, vi è da dire che il debito per energia elettrica costituisce uno degli elementi negativi maggiormente rilevante nella gestione finanziaria dell'ente e questo avviene ormai da svariati anni. Non c'è anno in cui si sia riusciti a chiudere completamente il debito con il gestore dell'energia elettrica. La situazione si è complicata con il passaggio al mercato libero dell'energia in quanto il gestore, in questo caso, se si ritardano i pagamenti "butta" automaticamente nel cosiddetto regime di salvaguardia il cliente che deve subire un aumento di oltre il 30% delle normali tariffe. Il comune di Taurianova si trova in questa condizione; per uscire da questa morsa l'ente ha tentato diverse strade tra cui, nel 2013, un incontro in Prefettura con i funzionari dell'ENEL, mediato da un vice-prefetto, per poter ripartire con le tariffe del mercato libero abbandonando il regime di salvaguardia, purtroppo l'accordo non è stato raggiunto perché l'Enel è stata irremovibile e non ha accettato nessuna proposta. Attualmente i debiti con le aziende di factoring (Lake Securitisation - Banca Sistema e Banca Farmafactoring) era stati inseriti in piani di rateizzazione che impegnavano l'ente fino al 2020.

Anche il debito che deriva dalla tassa di conferimento rifiuti alla Regione Calabria non è di precisa quantificazione perché l'ufficio competente, seppur conosce le tariffe ad inizio esercizio, non sempre sa precisamente e per tempo il quantitativo di rifiuti conferito nell'esercizio stesso. In ogni caso, con la Regione Calabria i pagamenti erano stati, per così dire, sospesi in virtù di una nota della stessa Regione che invitava gli enti che vantassero crediti di procedere ad accordi per la compensazione. Compensazione che è stata avviata proprio nel corso del 2017.

Sulle spese per contenzioso l'Ente aveva dichiarato nel piano di riequilibrio di accantonare annualmente una quota pari ad € 180.000,00 a titolo di fondo rischi. Fondo che in questo modo al termine del decennio sarebbe arrivato ad € 1.800.000,00. Questa misura non è stata ritenuta sufficiente dalla Corte per coprire i rischi di soccombenza nelle cause in corso.

CONCLUSIONE

Il dissesto del Comune di Taurianova arriva in un periodo in cui molti comuni si trovano in difficoltà finanziarie. Difficoltà, come quelle del nostro ente, aventi carattere strutturale poiché derivanti da circa quindici anni di gestione.

Tutte le criticità esaminate nella presente relazione sono correlate alla capacità di riscossione che risulta ancora essere troppo bassa rispetto alla fondamentale funzione che oggi rivestono le entrate proprie dell'ente. Non vi è dubbio, infatti, che un livello di riscossione delle entrate comunali troppo basso porta ad una diminuzione di liquidità che genera un aumento del debito; la circostanza è ancor di maggior rilievo se perdura da lungo periodo.

Inoltre, tale situazione è maggiormente ampliata in un comune come Taurianova in cui con la liquidità riscossa si è dovuto procedere alla ricostituzione di fondi vincolati completamente inesistenti e si è sempre dovuto dare esecuzione al pagamento di debiti che via via diventavano pregressi.

Non ha aiutato in questo percorso di risanamento l'avvento del federalismo fiscale che, dal 2011 in poi, ha ulteriormente complicato la gestione finanziaria in quanto gli enti hanno dovuto, e dovranno, far fronte con le proprie risorse alla gestione di tutti i servizi fondamentali.¹⁹

Ricordiamo a solo titolo esemplificativo che quello che oggi viene "trasferito" dallo Stato come Fondo di Solidarietà Comunale (pari ad € 2.671.961,99 per il 2017) è alimentato per € 351.461,90 dalla stessa IMU del Comune e per € 438.372,71 per rimborsi su agevolazioni concesse dallo Stato; praticamente su 2.672.000,00 € di trasferimento 789.835,00 € sono già entrate proprie del comune di Taurianova!

Pur riuscendo: a risollevarlo l'ente dall'anticipazione di tesoreria, mantenendolo fuori ormai da un quadriennio; a ricostituire circa 4.516.000,00 euro di partite vincolate; a pagare oltre 12.500.000,00 di debiti pregressi; ad aver ridotto le spese correnti; a non aver effettuato nuovi mutui; pur facendo tutto questo non si è potuto, nel breve periodo di gestione del piano di riequilibrio, arrivare a livelli ottimali di gestione delle entrate che consentissero una più serena gestione finanziaria.

**Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Giuseppe Crocitti**

¹⁹ V. pag.17